

USRA - UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE – L'AQUILA

MASSIMARIO

DPCM 4 FEBBRAIO 2013 E DECRETO USR-AQ n.1

Affinché Proprietari e Professionisti incaricati possano proporre quesiti per acquisire pareri, interpretazioni della norma, indicazioni tecniche sulla sua corretta applicazione, viene istituito lo strumento del “Massimario”, che contiene tutte le risposte ai quesiti ed è uno strumento implementato in tempo reale e disponibile sul sito dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione - L’Aquila. Nel seguito dell’implementazione del Massimario, verrà inserito un indice analitico dove ritrovare con maggiore facilità gli argomenti a cui i quesiti si riferiscono, in modo da renderne più spedita la ricerca. I quesiti dovranno essere inviati esclusivamente all’indirizzo email: sisma2009.aquila@gmail.com citando: nome e indirizzo email del richiedente, motivazione circostanziata della richiesta con riferimento all’Aggregato, Porzione di aggregato (o UMI), Unità Strutturale (Edificio), data della richiesta.

GLOSSARIO DI RIFERIMENTO

EDIFICIO - Un edificio in muratura è definito come un fabbricato con continuità strutturale, delimitato da cielo a terra da pareti verticali portanti. Nel caso di costruzioni in cemento armato, in generale, si considerano edifici i fabbricati isolati da spazi o giunti rispondenti alla prescrizione normativa (nel qual caso l’edificio e l’aggregato coincidono).

US - UNITA’ STRUTTURALE = EDIFICIO - Per US si intende una parte di un aggregato strutturale costituita da uno degli edifici che lo compongono. L’US o edificio costituisce anche l’oggetto di riferimento della scheda AeDES per la valutazione di danno e agibilità. Nella Circolare 2 febbraio 2009, n.617, al paragrafo C8A.3 dell’Appendice al Cap.8, si legge: “*Per la individuazione dell’US da considerare si terrà conto principalmente della unitarietà del comportamento strutturale di tale porzione di aggregato nei confronti dei carichi, sia statici che dinamici. A tal fine è importante rilevare la tipologia costruttiva ed il permanere degli elementi caratterizzanti, in modo da indirizzare il progetto degli interventi verso soluzioni congruenti con l’originaria configurazione strutturale. L’individuazione della US viene comunque eseguita caso per caso, in ragione della forma del sistema edilizio di riferimento cui appartiene l’US, della qualità e consistenza degli interventi previsti e con il criterio di minimizzare la frammentazione in interventi singoli. Il progettista potrà quindi definire la dimensione operativa minima, che talora potrà riguardare l’insieme delle unità immobiliari costituenti il sistema, ed in alcuni casi porzioni più o meno estese del contesto urbano. L’US dovrà comunque avere continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse, o con materiali diversi, oppure in epoche diverse.*”

AGGREGATO - Per aggregato strutturale si intende un insieme di edifici (uno o più fabbricati definiti come in precedenza) non omogenei, a contatto o con un collegamento più o meno efficace, che possono interagire sotto un’azione sismica o dinamica in genere. Un aggregato strutturale può essere quindi costituito da un edificio singolo, o da più edifici accorpatisi con caratteristiche costruttive generalmente diverse. La presenza di un giunto sismico efficiente da luogo all’individuazione di due aggregati ben distinti

PORZIONE DI AGGREGATO - Per ragioni di opportunità derivanti dalla complessità costruttiva degli aggregati ed anche per ragioni pratiche legate alla gestione delle attività tecniche di rilievo e di intervento, spesso gli aggregati vengono suddivisi in parti o PORZIONI o

Unità Minime di minori dimensioni, comunque costituite da un numero intero di Edifici ovvero Unità Strutturali.

UMI – Unità Minima di Intervento - Dalle definizioni precedenti, per UMI – UNITA' MINIME di INTERVENTO, si devono intendere gli AGGREGATI e le PORZIONI di AGGREGATO, così come individuate dal PdR, in quanto oggetti costruiti individuati dai tecnici e validati dal Comune ai fini della realizzazione degli interventi di riparazione.

INDENNIZZO BASE – E' determinato, per ciascuna US, dal prodotto dell'indennizzo unitario, stabilito con la metodologia parametrica di valutazione del danno e della vulnerabilità, per la sua superficie complessiva

INDENNIZZO MASSIMO - L'indennizzo massimo è costituito dall'indennizzo base incrementato delle eventuali maggiorazioni e degli ulteriori indennizzi ove spettanti ed è calcolato esclusivamente per Unità Strutturale

INDENNIZZO CONCEDIBILE - L'indennizzo concedibile è pari al minore valore tra l'indennizzo base, o quello massimo, se concedibile, e il costo [*dell'intervento*] derivante dal computo metrico del progetto comprendente la riparazione del danno, il miglioramento sismico, il miglioramento energetico e acustico, le finiture e gli impianti connessi alle parti comuni, il cablaggio delle reti di comunicazione e gli interventi sulle singole unità immobiliari che competono allo stesso edificio, oltre IVA e spese per rilievo, relazione geologica, progettazione, direzione lavori, coordinamento, responsabile del procedimento o incarico equivalente, sicurezza e collaudo.

INDENNIZZO MASSIMO AMMISSIBILE - L'indennizzo massimo ammissibile è costituito dall'indennizzo unitario massimo incrementato delle eventuali maggiorazioni e degli ulteriori indennizzi ove spettanti ed è calcolato esclusivamente per Unità Strutturale (*esempio*: 1.270,00 oltre maggiorazioni moltiplicato per la superficie complessiva).

Domande e risposte a domande pervenute da :

- A) CITTADINI E TECNICI
- B) ORDINI PROFESSIONALI

Inoltre:

- C) CHIARIMENTI DI CARATTERE GENERALE PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DI CUI AL DPCM 4 FEBBRAIO 2013 E DECRETO USRA N.1:
- D) CHIARIMENTI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DELLE VECCHIE PROCEDURE, ADOTTATI DALL'USRA PER L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI RISTRUZIONE

A – CITTADINI E TECNICI

Aggiornamento al 15 maggio 2013 (alcuni quesiti sono privi di identificazione e motivazione, in quanto precedenti al 22 febbraio 2013, data di pubblicazione delle regole sopra indicate).

D1-Ho riscontrato un problema di immissione dati nella cella di seguito localizzata: sezione per edifici con beni di particolare pregio storico-artistico, numero di vani con altezza di interpiano maggiore o uguale a 3,20 m / numero di vani totali; In questa cella, non si possono immettere valori con la virgola o con il punto (es. 2.3 o 2,3), accetta solo valori interi (es. 12), ed inserendo qualsiasi numero la maggiorazione è sempre del 35%.

R1-Nella prima versione della scheda pubblicata sul sito era presente un calcolo della maggiorazione non corretto che faceva riferimento ad un criterio differente di determinazione della maggiorazione. La versione successiva attualmente disponibile sul sito è stata modificata.

D2-Non è possibile inserire il livello di danno nelle strutture verticali.

R2-Il problema si presenta con la versione 2010 di Microsoft Excel: per la corretta compilazione della scheda occorre utilizzare una delle versioni precedenti (2003 oppure 2007). E' stata scelta la versione di Excel 2003-2007 in quanto disponibile a tutti gli utenti e ritenuta più stabile ed affidabile nella fase successiva di elaborazione dei dati.

D3-Il foglio di calcolo non determina in modo corretto la superficie complessiva nella sezione E5.2 della US.

R3-Il calcolo della superficie a base del calcolo del contributo è condizionato dall'immissione obbligatoria di alcune informazioni la cui presenza può essere verificata tramite il pulsante di check, come indicato nel foglio "avvertenze". Nel caso in esame probabilmente non è stato inserito il codice fiscale. Il controllo formale dei dati è comunque un passaggio obbligato in quanto propedeutico alla consegna all'ente preposto (si veda sempre il foglio "avvertenze"). Al fine di evitare la consegna della scheda incompleta sono stati previsti meccanismi di controllo automatico che inibiscono alcune funzioni se la scheda non è compilata in tutte le parti.

D4-In caso di necessità è comunque possibile inviare la scheda tramite mail per una verifica formale della stessa?

R4-E' possibile inviare la scheda all'indirizzo sisma2009.aquila@gmail.com e si provvederà in tempi brevi ad un controllo dei dati immessi.

D5-E' possibile avere una versione della scheda con un numero maggiore di 10 Unità Strutturali.

R5-La scheda è stata prevista per 10 US in quanto il file è di dimensioni minori e 10 US sono compatibili con le UMI previste per il centro storico di L'Aquila e frazioni; nel caso

in cui sia prevista una UMI di grandi dimensioni sarebbe opportuno valutare la possibilità di dividerla secondo le modalità indicate nelle istruzioni della scheda progetto e di Reluis. Nel caso in cui ci fossero le condizioni di ammissibilità di una UMI con più di 10 US si chiede di comunicarne il numero in modo da calibrare la scheda in modo adeguato e si provvederà ad inviarla con il numero richiesto di US. Si sconsiglia comunque di prevedere UMI con un numero elevato di US.

D6-A quali aree corrispondono i sottoambiti del centro storico dell'Aquila, richiesti al punto B1.5 della scheda progetto?

R6-I sottoambiti sono i seguenti:

1. Sub1: Asse Centrale;
2. 2. Sub2: Santa Giusta;
3. 3. Sub3: Via XX Settembre-Rivera-Villa Gioia;
4. 4. Sub4: Via Garibaldi;
5. 5. Sub5: al momento della pubblicazione è confluito nel 3;
6. 6. Sub6: San Pietro, San Marciano, Sant'Andrea

D7-Dimostrazione danno e vulnerabilità: e' sufficiente la compilazione della scheda progetto e gli elaborati previsti dal progetto parte prima ovvero è necessario fornire indicazioni quantitative per le valutazioni del danno e della vulnerabilità?

R7-Di norma sì. Si fa presente che gli organi di controllo hanno sempre la facoltà di chiedere integrazioni.

D8-Calcolo delle spese tecniche: come vanno determinate le spese tecniche in assenza del progetto degli interventi?

R8-In via provvisoria si fa riferimento al contributo massimo.

(CasArchitettura s.r.l. - 8 febbraio 2013)

D9-Le superfici relative a corti, giardini, porticati ecc, presenti negli aggregati in centro storico, possono essere inserite nella casella SP (parcheggi) o SNR (superfici non residenziali)?

R9-Possano essere considerate superfici non residenziali quelle coperte quali ad esempio parcheggi, cantine, sottotetti, porticati, androni ed altri eventuali spazi coperti.

I cortili scoperti concorrono alla maggiorazione per interesse paesaggistico e vincolo e tenuto conto che non fanno parte della struttura non concorrono alla superficie limite. I giardini non concorrono alla superficie limite.

(ing. Liliana Bucchiarone – 8 febbraio 2013)

D10-E' possibile con il progetto parte prima proporre una divisione in UMI differente da quella accolta dal Comune con la proposta di intervento?

R10-La procedura parametrica, in linea di principio, prevede la possibilità di aggiornare il danno, la vulnerabilità, le superfici, l'individuazione delle UMI, delle US e le altre informazioni in essa contenute in funzione del livello di conoscenza raggiunto nel momento in cui si compila la scheda e si consegna il progetto parte prima.

Pertanto è possibile che tra la presentazione della proposta di intervento nel 2010 e la presentazione del progetto parte prima e della scheda parametrica nel 2013 si sia raggiunto un livello di conoscenza più elevato e si siano acquisiti nuovi elementi che suggeriscono la rimodulazione delle UMI. Ai sensi dell'art.3 del DPCM tali variazioni, opportunamente documentate, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune di L'Aquila. Esse potranno essere presentate contestualmente al progetto parte prima.

(Ing. Andrea Rossi – 20 febbraio 2013)

D11 - Nella scheda nella sezione "E1" pag12 alla voce "Indennizzo per lavori per demolizione edificio esistente e smaltimento macerie, se ammesso" si fa riferimento ad indennizzi già autorizzati da ordinanze sindacali o similari oppure alla valutazione delle demolizioni e smaltimenti teorici" calcolati attraverso la scheda "limite di contributo "fino ad ora in vigore (paragrafo 4-determinazione del costo di demolizione dell'edificio esistente e smaltimento delle macerie (ove non già demolito)? Il mio dubbio non era in merito a come calcolarlo, piuttosto se era legittimo farlo. Sarò ancora più esplicito: con la vecchia tabella per il calcolo limite di convenienza il contributo era determinato da una quota relativa all'indennizzo base moltiplicato per la superficie + un indennizzo derivante dall'eventuale demolizione del fabbricato e relativo smaltimento macerie. queste due quote, sommate, andavano a determinare l'indennizzo complessivo che, in qualche maniera andava ad incentivare coloro che optavano per la riparazione.

R11 - Nella procedura di cui al DPCM 4 febbraio 2013 e del Decreto n.1 dell'Ufficio Speciale Ricostruzione l'indennizzo per la demolizione e lo smaltimento delle macerie è riconosciuto soltanto nei casi in cui ne ricorrono le condizioni e non va utilizzato per la riparazione di edifici esistenti.

Quindi nel caso di sostituzione edilizia il costo di demolizione (esempio 100 euro/mq) va sommato al livello di indennizzo unitario massimo L3=1270 per un totale di 1370 euro/mq.

(Ing. Federica Totani - 6 marzo 2013)

D12 - Per aggregati in area a breve delle frazioni non ancora consegnati occorre seguire la procedura parametrica o si può scegliere la vecchia procedura? A chi si consegna il progetto nei due casi?

R12 - L'applicazione della nuova procedura è regolata dal DPCM 4 febbraio 2013 e dal Decreto n.1 dell'Ufficio Speciale Ricostruzione pubblicato sul sito del comune di L'Aquila.

D13 - Per aggregati in centro storico frazioni (roio) completamente crollati o demoliti occorre compilare la scheda in tutte le parti? Esistono ovvie difficoltà nel reperimento dei dati, sia per le superfici (punto E5.2), in quanto lo spessore dei muri portanti può essere solo ipotizzato, sia per i materiali e tecnologie costruttive dell'edificio preesistente.

R13 - Per determinare il contributo concedibile occorre conoscere la superficie complessiva ammissibile a contributo. Nel caso di crollo o demolizione in assenza di

documenti foto dell'edificio è possibile predisporre una ricostruzione virtuale dell'edificio.

D14 - Per aggregati che raggiungono nel complesso il 25% dei crolli, ai fini della sostituzione edilizia, non vedo nella scheda il riepilogo dei crolli delle varie US, che andrebbero sommati per il raggiungimento del 25% sull'aggregato, e quindi dell'ammissibilità della sostituzione edilizia. Inoltre l'indennizzo base dovrebbe essere sempre il più alto ai fini della sostituzione, cosa che non avviene dividendo l'aggregato in US, in quanto sono presenti US che contribuiscono con percentuali diverse al raggiungimento del 25% di crolli complessivo. Come occorre comportarsi in questi casi?

R14 - La sostituzione edilizia va determinata per US e non per UMI

D15 - Delimitazione delle US: è possibile per un aggregato (muratura portante) con esito o livello di danno omogeneo, con strutture prive di giunti o murature separate e UI intersecate tra loro sui vari livelli in alzato, inserire una US unica, separando solo le varie UI nel punto E.5?

R15 - L'Unità strutturale (convenzionale) è individuabile come un edificio compiuto che può avere interazioni strutturali con gli altri edifici dell'aggregato. L'US dovrà comunque avere continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse, o con materiali diversi, oppure in epoche diverse". L'aggregato può coincidere con la Unità Strutturale.

Si consiglia di consultare le istruzioni della scheda parametrica e il glossario pubblicato sul sito del comune di L'Aquila.

D16 - Per il riconoscimento del carattere di pregio storico artistico di un edificio è ancora possibile presentare l'istanza di cui al DCD 45/2011? è comunque possibile, senza che l'edificio sia stata preventivamente dichiarato di pregio, inserire nella scheda, sez. E.4 eventuali elementi rispondenti a quelli in elenco, e sottoporli alla valutazione unitamente alla relazione allegata?

R16 - La presentazione del progetto equivale al riconoscimento della presenza degli elementi di pregio. Gli elementi di pregio che concorrono alla determinazione delle maggiorazioni vanno dimostrate come indicato nelle istruzioni alla scheda progetto.

D17 - La maggiorazione per il pregio storico artistico è riconosciuta anche in caso di edificio demolito o in caso di sostituzione edilizia (come da pag. 85 delle istruzioni parte prima, e non solo in caso di restauro come da DCD 45)?

R17 - Art.6 c.7 del Decreto n.1 dell'Ufficio Speciale Ricostruzione : "nel caso di edifici di pregio con attestazione di interesse paesaggistico o con vincolo diretto....., demoliti, crollati completamente o parzialmente, si potrà beneficiare delle maggiorazioni previste per tali tipologie di edifici, solo nel caso in cui si proceda al ripristino integrale nel rispetto dello strumento urbanistico vigente".

(Ing. Marco Binaglia, marco.binaglia@gmail.com – 14 marzo 2013)

D18 - Ho provato a inserire una unità strutturale con esito F e la scheda non permette la chiusura. Come bisogna comportarsi?

R18 - Nella scheda non è possibile immettere unità strutturali per le quali non sono previsti indennizzi ai sensi della vigente normativa.

D19 - Per gli edifici in c.a. al punto D6.7 se metto due "no" non mi compila il "cattivo stato di conservazione". Se metto un "no" ed un "si" me lo compila.

R19 - Quando non si rileva alcun ammaloramento del calcestruzzo occorre indicare il "no" sulla colonna "Ammaloramento diffuso del calcestruzzo" lasciando vuoti gli altri campi.

(Arcangelo Dragoni - arcangelo.dragoni@pec.commercialisti.it" – 21 marzo 2013)

D20 - Quesito concernente l'ulteriore indennizzo ex art. 3, comma 1, lettera f), del Decreto 1/2013. La disposizione richiamata prevede un maggior indennizzo per ciascuna US relativamente agli interventi di restauro di particolari elementi decorativi definiti dalla Soprintendenza, la quale si esprime sulla congruità dei relativi costi. Stante il richiamo all'art. 3 dell'OPCM 3996/2012, chiedo cortesemente di voler chiarire:

- **se l'ulteriore indennizzo sia da riferire all'intera spesa per il restauro o solo a una parte di essa, determinata in relazione alle condizioni soggettive del proprietario;**

R20 - La maggiore spesa riguarda il restauro di apparati decorativi nella loro interezza indipendentemente dalle condizioni soggettive del proprietario

D21 - Se sia sufficiente indicare nella scheda l'importo stimato per i lavori di restauro con esplicazioni nella relazione descrittiva sull'edificio (doc. C1) o sia necessario allegare anche la computazione metrico estimativa dei lavori stessi;

R21 - Oltre all'importo è necessario fornire una stima sommaria con una relazione descrittiva in modo tale da consentire alla Soprintendenza di effettuare la verifica di congruità.

D22 - Se il parere della Soprintendenza sia da acquisire preventivamente o successivamente da parte dall'Ufficio, in sede di esame della pratica;

R22 - Il parere può essere acquisito dall'Ufficio in sede di esame del progetto parte prima;

D23 - Se le attività di preconsolidamento e ripristino dei danni connessi al sisma, propedeutici al restauro, concorrano alla determinazione dell'ulteriore indennizzo o siano assorbite dall'indennizzo base e relative maggiorazioni;

R23 - Le lavorazioni propedeutiche al restauro di : preconsolidamento, consolidamento e riparazione del danno sono comprese nell'indennizzo base con le relative maggiorazioni.

D24 - Se l'ulteriore indennizzo vada o meno tenuto in considerazione per la verifica dei massimali riferiti alle opere sulle parti esclusive, ex art. 2, comma 13, del Decreto 1;

R24 - No.

D25 - Se sia o meno corretto che la scheda non tenga conto dell'ulteriore spesa nel calcolo dell'importo lavori concorrenti all'indennizzo (€/mq).

R25 - Trattasi di lavori extra indennizzo parametrico

D26 - Quesito concernente le maggiorazioni ex art. 3, comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto 1/2013. La scheda consente di riferire a ciascuna US una sola tipologia di vincolo. In tale contesto, premesso che in ciascuna US possono coesistere più unità immobiliari soggette a vincoli diversi, chiedo cortesemente di voler chiarire:

se sia corretto applicare all'intera US le maggiorazioni per il vincolo di grado più elevato o siano da compilare più schede per la stessa US o sia necessario frazionare l'US solo per tener conto della diversa tipologia di vincolo.

R26 - Tenuto conto che le US per definizione sono indivisibili la maggiorazione, più conveniente, relativa al vincolo va applicata alle strutture che appartengono all'intera US. Casi particolari possono essere valutati in sede di istruttoria del progetto parte prima.

D27 - Quesito concernente l'ulteriore indennizzo ex art. 3, comma 5, lettere a), b), c) e d), del Decreto 1/2013. Il modulo per la domanda d'indennizzo prevede che siano allegati gli elaborati di "Stima/computo costi" per ciascuna delle ipotesi previste dalla disciplina richiamata (elaborati C2, C3, C4 e C5), ove ricorrano nel caso specifico.

Vi chiedo cortesemente di voler chiarire:

se sia o meno sufficiente presentare, per ciascuna delle ipotesi previste, una relazione tecnica con l'indicazione della stima di massima della spesa, salvo verifica in sede di presentazione della seconda parte della scheda progetto;

R27 - La stima deve essere documentata con una relazione e con , almeno, un computo sommario

D28 - Se la stima del costo di demolizione e di smaltimento macerie, conseguenti a demolizioni parziali (divisori, ripristino di profili murari, rimozione di solai e/o massetti e pavimenti, intonaci, ecc), debba essere determinata con riguardo alle quantità che si presumono effettive o si possa considerare una percentuale dell'intero volume.

R28 - Le demolizioni parziali a cui si fa riferimento sono comprese nell'indennizzo a mq e vanno computate come da elenco prezzi della regione Abruzzo.

D29 - Quesito concernente la scheda, parte E5.4, punto p7. Le istruzioni per la compilazione della scheda prevedono l'indicazione in quel campo , fra l'altro, della spesa richiesta per lo smontaggio e il trasporto a ricovero dei materiali derivanti

dallo smontaggio delle strutture provvisionali, laddove presenti, o l'importo del nolo nel caso che l'impresa intenda utilizzarli.

Vi chiedo cortesemente di voler chiarire:

dove siano reperibili gli elementi di apprezzamento da tenere a riferimento per l'una o l'altra ipotesi, sia in termini quantitativi sia in termini di prezzo, eventualmente differenziato per le varie tipologie di materiali e difficoltà operative;

R29 - Per le modalità di determinazione del costo per la rimozione delle opere provvisionali occorre fare riferimento a quanto previsto dall'art. 2 comma 10 del decreto n.1 dell'USRA. Per i prezzi occorre fare riferimento al prezzario vigente o , in difetto, ad analisi prezzi.

D30 - Se sia possibile rinviare la decisione al momento della stesura del progetto esecutivo, allorché saranno disponibili tutti gli elementi per una corretta valutazione, facendo rilevare ora la sola presenza delle strutture provvisionali.

R30 - E' possibile rinviare la decisione alla presentazione del progetto parte seconda.

(25 marzo 2013 – ing. Davide de Angelis – ing.davidedeangelis@gmail.com)

D31 - Al rigo A11 viene previsto solo il rappresentante dell'aggregato e l'Amministratore del condominio. A volte c'è il Procuratore Speciale ed a volte c'è il rappresentante del fabbricato, come fare?

R31 - E' richiesto il nominativo del presidente del consorzio o amministratore del condominio o avente titolo alla presentazione della domanda di contributo.

D32 - A B1.3 si chiede il codice identificativo del consorzio: che cos'è? e dove prenderlo?

Il codice identificativo del consorzio è stato attribuito dall'ufficio consorzi del comune.

Alla pagina 5/8 al punto B2, bisogna inserire una foto post-sisma del fabbricato riportante il prospetto del fabbricato? o una orto-foto?

R32 - E' possibile inserire l'immagine su base cartografica CTR.

D33 - Al quadro C1 pag. 6/8 visto che il mio fabbricato è parte in muratura e parte in cemento armato (ampliamento di qualche anno), cosa devo riportare?

R33 - Indicare la tipologia prevalente.

D34 - Un fabbricato che ha solo gli imbotti in pietra (cornici lapidee) è di pregio?

R34 - Il pregio è attribuibile sulla base della presenza degli elementi indicati nelle tabelle allegate al decreto n.1 URSA.

D35 - Alla pagina 6/8 al rigo S1 vanno tutti gli onorari dei tecnici? come calcolarli in assenza di progetto esecutivo?

R35 - Occorre indicare tutti gli onorari dei tecnici coinvolti. Fare riferimento all'importo dei lavori determinato con il metodo parametrico. Con il progetto parte seconda sarà riproposta la parcella sulla base del computo metrico.

D36 - Alla pagina 1/16 al punto D1, per tipologia edilizia si intende quella predominante?

R36 - Si.

D37 - Al rigo Posizione all'interno dell'aggregato cosa devo mettere visto che il mio aggregato è con una sola unità strutturale ma in aderenza da un lato ad altro aggregato?

R37 - Testata.

D38 - Al rigo tipologia di edificio (edificio con vincolo diretto di pregio ecc) cosa devo mettere visto che il mio aggregato è formato da una sola unità strutturale ed ha di pregio solo gli imbotti delle finestre di facciata?

R38 - Pregio.

D39 - Al rigo anno di progettazione cosa devo mettere visto che trattasi di fabbricato di antica costruzione?

R39 - Indicare l'anno presunto di progettazione.

D40 - Non è il caso di togliere detta richiesta?

R40 - E' utile per gli edifici di recente costruzione **Idem dicasi per anno di ultimazione della costruzione;**

E' utile per gli edifici di recente costruzione e per eventuali ampliamenti, modifiche, ...

D41 - Circa l'ultimo intervento strutturale significativo eseguito sull'unità strutturale non viene previsto l'ampliamento, perchè?

R41 - L'ampliamento è compreso nelle tipologie indicate e previste dal DPR 380/01

D42 - Al punto D4 cosa si intende per esito conforme a quello rilevato nella fase emergenza?

R42 - E' l'esito ritenuto valido tra quelli indicati nelle schede AeDES compilate nella fase dell'emergenza.

D43 - Idem dicasi per danno conforme, punto D5.1;

R43 - E' il danno rilevato nella fase dell'emergenza e riportato nella scheda AeDES ritenuta valida.

D44 - Al punto D5.2 si parla solo di crolli ma nel mio caso crolli immediati non ce ne sono stati, ma il comune a seguito di ordinanza sindacale, ha proceduto alla demolire visto che la stramaggioranza dell'edificio era fortemente pericolante, è il caso di prevedere anche questo caso?

R44 - Trattandosi del rilievo del danno al punto D5.2 il crollo da indicare è quello provocato dal sisma.

D45 - Alla tabella D6.1 io che ho due tipi di murature (muratura e c.a.) nella stessa unità strutturale cosa devo mettere?

R45 - Nella colonne M1 e M2 inserire i due tipi di muratura con le relative percentuali di superficie in pianta.

D46 - Alla pagina 5/16 alla tabella in alto, se siamo in presenza di muratura le domande sono giuste, ma per un fabbricato con parte della struttura in muratura e parte in c.a. come rispondere a dette domande? cosa si intende per cordolo? per tiranti? soletta di controvento? ecc. la stessa cosa dicasi per la tabella dei solaio.

R46 - Anche negli edifici a struttura mista possono essere presenti : cordoli, tiranti, solette in calcestruzzo etc. Occorre rilevare la presenza di tali elementi.

D47 - Cosa si intende per "Presenza dei pareri (positivi) del Comune e del MiBac Abruzzo, se necessari?

R47 - Occorre indicare l'eventuale presenza di pareri rilasciati per l'intervento

D48 - Alla pagina 10/16 si parla di "presenza e conservazione di imbotti, cornici ecc" nel mio caso, gli imbotti ci sono ma visto che la porzione di fabbricato che aveva detti imbotti è stata demolita dal comune con il recupero degli stessi, visto che io li andrò a reinserire nel fabbricato posso conteggiarli? in questo caso si intende una conservazione? e se li sposto o li ingrandisco, è sempre una conservazione? a volte la finestra per farla rispondere alle norme igienico sanitarie del comune si è costretti ad ingrandirla con inserimento di altro pezzo di imbottito, in questo caso è una conservazione? li posso conteggiare?

R48 - A tal proposito si richiama l'art.6 c. 7 del Decreto n.1 di USRA

"art.6 comma 7. Nel caso di edifici di pregio, con attestazione di interesse paesaggistico o con vincolo diretto ex D.lgs 42/04, art.10, comma 3, lettera a), demoliti, crollati completamente o parzialmente (crolli superiori al 25% in volume vuoto per pieno), si potrà beneficiare delle maggiorazioni previste per tali tipologie di edifici, solo nel caso in cui si proceda al ripristino integrale nel rispetto dello strumento urbanistico vigente".

D49 - Alla pagina 12/16, nel caso in cui prima del sisma effettivamente c'erano orizzontamenti in legno ecc, mentre nella ricostruzione visto che si ricostruisce con altri materiali (es.c.a. ecc.), le maggiorazioni sono dovute?

R49 - No.

D50 - Alla pagina 12/16 all'ultimo rigo cosa si intende per Campagna indagini? e dove avere detti dati?

R50 - Si intendono le indagini strutturali e quelle geologiche – vedi art.4 Decreto n.1 USRA

"Art. 4 Sondaggi e prove sulle strutture

1. L'indennizzo massimo ammissibile per le indagini e le prove di tipo geologico-geotecnico (GEO) e strutturali (STRU) è determinato nel limite di 12 €/mq iva inclusa per unità di superficie coperta lorda complessiva con i seguenti limiti:

2. a) per edifici singoli fino a 20.000,00 euro iva inclusa (STRU+GEO di cui alla lett.c);
3. b) ne caso di aggregati fino a 20.000,00 iva inclusa per UMI (STRU+GEO di cui alla lett.c);
4. c) fino a 6.000 euro iva inclusa per UMI per indagini sui terreni (GEO).
5. 2. Al fine di limitare le prove e i costi per le indagini strutturali, geologiche e geotecniche, i tecnici incaricati, dovranno fare riferimento a dati esistenti se disponibili e/o alle banche dati in via di definizione di cui al DCD n.97 del 29.02.2012
6. 3. Sono raccomandati saggi e sondaggi diretti su tutte le tipologie di murature e di orizzontamenti, soprattutto al fine di riconoscere le caratteristiche del tessuto murario, delle tipologie di solai e copertura, la presenza di cordoli e la qualità dei collegamenti.”

D51 - Alla pagina 13/16 vanno riportati il nominativo dei Proprietari delle maggiori quota delle diverse unità immobiliari?

R51 - Si.

D52 - Non é previsto la spesa per lo spuntellamento per quei fabbricati messi in sicurezza dal comune o dalla protezione civile.

R52 - Nel quadro economico della singola US è possibile inserire, eventualmente, altri costi ammissibili e documentati .

A tal proposito si richiama l'art.2 del Decreto n.1 USRA

“Art. comma 10.: Per quello che riguarda lo smontaggio di ponteggi o presidi di messa in sicurezza di proprietà del Comune di L'Aquila, se l'Impresa non intende riutilizzarli, dovrà provvedere al loro trasferimento e stoccaggio presso deposito autorizzato dal Comune con costo da riconoscere all'Impresa in sede di determinazione di contributo; se intende riutilizzarli, deve chiederne il nolo al Comune, detraendo gli oneri relativi, determinati sulla base della tariffa stabilita dal Comune, dal contributo concesso.”

D53 - Non è prevista la spesa dello smaltimento dell'amianto nel caso di demolizione e ricostruzione ecc.

R53 - Nel quadro economico della singola US è possibile inserire eventuali altri costi ammissibili e documentati.

(25 marzo 2013 - Ing. Laura Palumbo - laurapalumbo11@gmail.com)

D54 - In particolare vorrei sapere se è possibile optare per l'utilizzo della nuova procedura per il riconoscimento dei contributi con scheda parametrica per edifici/condomini di tipo E non facenti parte di aggregati, al di fuori del Centro Storico delle frazioni, per i quali è stata già presentata la richiesta di indennizzo (entro il termine del 31/08/2011) ed integrazioni richieste da Cineas e Reluiss, ma che ad oggi ancora non hanno ottenuto un contributo definitivo.

R54 - In riferimento alla sua domanda si richiama l'art.1 del DPCM 4 febbraio 2013-03-25

DPCM 4 febbraio 2013 – Art. 1 - (Finalità e ambito di applicazione)

1. Al fine di attuare gli obiettivi previsti dall'articolo 67-quater, comma 1 del decreto legge 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134 il presente decreto disciplina le procedure per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata nei centri storici del Comune di L' Aquila e degli altri Comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 come individuati all'art.67-quinquies, comma 3, del citato decreto-legge (di seguito denominati "altri Comuni del cratere"), fatte salve, per quest'ultimi, le procedure già riconosciute con l'approvazione dei Piani di Ricostruzione.

D55 - La seconda questione riguarda l'Edificio Singolo n.600 identificativo dell'aggregato 4907136. In qualità di tecnico incaricato, in data 06/08/2012 ho consegnato la domanda di concessione del contributo non inserendo la richiesta per il finanziamento finalizzato al superamento delle barriere architettoniche nelle parti comuni (decreto 59 del 29 aprile 2011 art. 1). Dovendo ora consegnare la scheda parametrica, qualora i condomini decidessero di optare per l'istallazione di un ascensore , è ancora possibile richiedere tale contributo e se si in quali limiti?

R55 - Non è chiara la domanda; la domanda di contributo va consegnata insieme alla scheda parametrica (vedi allegato sul sito del comune di Aq). La scheda parametrica può comprendere oneri per eventuali ascensori.

(25 marzo 2013 - Avv. Antonietta Ciccozzi - antonietta.ciccozzi@libero.it)

D56 - Nella mia qualità di Presidente di alcuni Consorzi obbligatori e, alla luce di quanto precisato al punto B6 dell'allegato 4 al decreto attuativo n. 1 del responsabile dell'URS, laddove testualmente si legge “-per il titolo di proprietà è valido l'atto costitutivo del Consorzio”, sono a richiedere i seguenti ulteriori chiarimenti in considerazione di specifiche problematiche verificatesi in sede di costituzione dei Consorzi.

In particolare:

- -premessi che in base al D.C.D. n. 12/10 ai fini della costituzione dei Consorzi obbligatori i soggetti titolari del diritto di proprietà e di altro diritto reale possono formulare proposta di individuazione dell'aggregato;
- premesso che nello schema di statuto-atto costitutivo allegato al richiamato D.C.D. n. 12/10, adottato dai consorzi costituiti e costituendi, è espressamente specificato, all'art. 3: “possono aderire al consorzio i proprietari e titolari dei diritti reali di usufrutto, uso e abitazione sugli immobili che facciano parte di edifici inclusi nell'aggregato di cui all'art. 2 che non abbiano sottoscritto il presente atto e che ne facciano richiesta al Presidente del consorzio”;
- premesso, ancora, che ai sensi dell'art. 2 del DPCM del 4.2.2013: “hanno accesso ai contributi previsti per la ricostruzione, conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, i proprietari ovvero i titolari di altro diritto reale di godimento sulle unità immobiliari ubicate nel Comune di L'Aquila e negli altri Comuni del cratere, da sottoporre a riparazione o ricostruzione in conseguenza dei danni provocati dal sisma”.
- premesso, infine, che in sede di costituzione dei consorzi o con successive richieste di adesione presentate ai Presidenti dei consorzi stessi, è stata dichiarata, in alcuni

casi, la titolarità del diritto di proprietà per possesso ultraventennale continuato ed esclusivo dell'immobile facente parte dell'aggregato, con contestuale produzione in Assemblea di atti di notorietà redatti alla presenza di testimoni o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà o, ancora, scritture private non autenticate;

- premesso, infine che la Struttura Tecnica di Missione del Commissario Delegato, con parere del 20.5.2011, Prot. n. 1110, che si allega alla presente per ogni opportuna conoscenza, ha testualmente chiarito "posto che l'acquisto del diritto in forza di usucapione avviene ex lege nel momento stesso in cui matura il termine normativamente previsto...il richiedente ha diritto al contributo ai sensi delle OPCM 3779/09 e 3790/09 qualora certifichi che, al 6 aprile 2009, sussistevano tutti i presupposti necessari ai fini dell'usucapione. Successivamente la veridicità di una simile autocertificazione potrà essere accertata mediante la produzione della sentenza conclusiva del procedimento per il riconoscimento dell'usucapione che dichiara che il diritto di proprietà era già stato acquistato alla data del 6 aprile 2009".

Tutto quanto sopra premesso

Chiedo di conoscere se, in presenza di situazioni, quali quelle sopra rappresentate, ed ai fini della richiesta di contributo da parte del Consorzio, è sufficiente al momento della presentazione allegare alla stessa l'atto costitutivo e le successive adesioni effettuate sulla base di autodichiarazioni attestanti il possesso ultraventennale, con riserva di regolarizzare successivamente quelle situazioni in cui non vi è ancora un formale titolo dichiarativo della proprietà.

R56 - Si è possibile

D57 - Chiedo, inoltre, un parere circa gli adempimenti da adottare, da parte del Consorzio, nell'ipotesi in cui gli immobili facenti parte dell'aggregato debbano essere demoliti e ricostruiti, anche con diversa sagoma e volume (situazione alquanto probabile).

In tal caso, infatti, venendosi a creare una comunione non volontaria tra i consorziati - i quali diventano cointestatari pro quota, in proporzione ai millesimi delle rispettive proprietà sui fabbricati, dell'area di sedime, rappresentante il presupposto per una futura divisione dell'edificio da ricostruire, per la quale necessita l'unanime partecipazione di tutti i comunisti - si dovrà necessariamente sottoscrivere, prima della demolizione, un atto nel quale siano ben individuate le future unità immobiliari da attribuire ad ognuno dei consorziati ad avvenuta ricostruzione.

Il problema che oggi si pone è quello relativo alla impossibilità della sottoscrizione del citato atto di divisione futura in conseguenza di particolari situazioni venutesi a creare, quali ad esempio, la irreperibilità di proprietari emigrati all'estero, dei quali non si conoscono gli indirizzi di residenza, il decesso di altri e la estrema difficoltà di individuare tutti gli eredi e le loro domiciliazioni, gli acquisti avvenuti con scritture private non autenticate i cui venditori sono deceduti ed altre situazioni ancora che attualmente impediscono la partecipazione alla divisione.

R57 - La posizione potrebbe essere regolarizzata, sulla base delle direttive dell'USRA, in sede di presentazione del progetto parte seconda.

(4 aprile 2013 - Ordine degli Architetti della provincia dell'Aquila - infoaquila@archiworld.it)

D58 - La scheda parametrica presenta problematiche sotto l'aspetto della funzionalità e pertanto, si richiede la certificazione informatica da parte dei soggetti che l'hanno elaborata.

R58 - La scheda parametrica, attualmente in uso, è stata adeguatamente testata e non è stata rilevata alcuna anomalia di funzionamento, essa costituisce il riferimento valido per la determinazione del contributo concedibile. I criteri di calcolo possono essere ulteriormente documentati e illustrati insieme al suo funzionamento con incontri tecnici programmati con USRA. Non si ritiene necessaria una certificazione informatica, dato che si tratta di un prodotto di un'Amministrazione Pubblica.

D59 - È eccessivamente complessa ed articolata in rapporto agli obiettivi della stessa che sono quelli di consentire all'Amministrazione una programmazione economica e strategica degli interventi.

R59 - La scheda, redatta per oltre 2000 aggregati nel 2010, che accompagnava le proposte di intervento ai sensi del DCD 3/2010, aveva funzione di programmazione economica e strategica degli interventi ed è servita per la stima dei costi del Piano di Ricostruzione.

Il progetto parte prima, che comprende la scheda parametrica, è un passo avanti verso la esecuzione degli interventi (così come previsto dal DPCM 4 febbraio 2013 e rappresenta una parte significativa del progetto esecutivo.

La scheda progetto, oltre alla sintesi dei dati del progetto, comprende le seguenti parti fondamentali :

- Descrizione del danno : da eseguire con le modalità della scheda AeDES ampiamente utilizzata nella fase dell'emergenza;
- Descrizione della vulnerabilità : si tratta di una descrizione guidata dell'edificio di facile esecuzione avendo la disponibilità dei rilievi e dei saggi dell'edificio.
- Determinazione delle maggiorazioni per pregio, interesse paesaggistico, vincolo: per determinare tali maggiorazioni occorre riconoscere gli elementi indicati nelle tabelle, concordate con Mibac, allegate al decreto n.1 USRA.
- Superfici e dati delle unità immobiliari da determinare con la stessa metodologia prevista dalla procedura precedente.

D60 - È possibile la compilazione solo se si è già in possesso di tutti i rilievi dettagliati, prove strutturali, indagini geologiche e geotecniche , relazione geologica etc,...

R60 - La scheda è parte integrante del progetto parte prima e consente la determinazione dell'indennizzo concedibile. Il Progetto parte prima rappresenta una parte significativa del progetto complessivo e comprende: rilievo geometrico, analisi del danno, calcolo delle superfici, dati delle proprietà, individuazione degli elementi di pregio e interesse storico artistico, indagini sulle strutture e sui terreni etc. La compilazione della scheda è possibile in tempi rapidi soltanto se si dispone di tali elementi.

D61- Non contempla il recente aggiornamento del costo base/mq dell'edilizia pubblica residenziale pari al 7.7% deliberato dalla Regione Abruzzo.

R61 - L'aggiornamento del costo di costruzione per l'edilizia pubblica residenziale sarà inserito nella scheda progetto a seguito dell'autorizzazione alla sua applicazione da parte dei soggetti istituzionali competenti.

D62 - Impone l'incremento per l'interesse paesaggistico anche agli edifici vincolati che andrebbero invece trattati secondo le ordinanze vigenti e sottoposti all'esame dell'unico organismo titolato che è la Soprintendenza ai Bap.

R62 - La scheda consente di selezionare la tipologia dell'edificio e di attivare la tabella corrispondente (pregio, interesse e vincolo); le tabelle sono state concordate con la Soprintendenza d'Abruzzo.

D63 - Non prevede l'introduzione delle opere di spuntellamento che in alcuni casi sono sensibili se si considera che in numerosissimi aggregati si è superato il milione di euro per la messa in sicurezza. Inoltre, non consente l'introduzione della spesa relativa all'occupazione di suolo pubblico per i ponteggi e per le aree di stoccaggio e lavorazione, né consente l'introduzione di oneri speciali per la sicurezza.

R63 - Nel quadro economico è possibile inserire altri importi ammissibili ad indennizzo opportunamente documentati. A tal proposito si richiama l'art.2 comma 10 del decreto n.1 di USRA.

D64 - Per il restauro storico artistico è necessaria una relazione perizia con ulteriori costi alle attività propedeutiche alla progettazione.

R64 - Tali interventi, non coperti da indennizzo nella procedura ai sensi della OPCM 3790/2009, necessitano di una stima da parte di tecnico qualificato in quanto non possono essere determinati in modo parametrico e concorrono all'importo delle spese tecniche.

D65 - Crea situazioni oggettive di disparità di trattazione nella valutazione del pregio e della vulnerabilità.

R65 - Il pregio, da un lato e la vulnerabilità, dall'altro, sono valutati in modo rispondente agli obiettivi di equità del contributo. Non sono state evidenziate situazioni di disparità, che, se segnalate, possono essere esaminate e discusse.

D66 - Non consente fattivamente l'introduzione di correttivi nel caso in cui il professionista riscontra un livello di danno diverso da quello riportato nella scheda AeDES.

R66 - Il calcolo del livello di danno è indipendente dalla modalità con cui è stato rilevato; è possibile inserire nel menu il danno non conforme a quello rilevato nella originaria scheda AeDES.

D67 - Inserisce le spese per il geologo insieme alle spese tecniche dei progettisti che hanno oneri di legge quali previdenza.

R67 - Nella scheda è previsto l'inserimento dell'importo complessivo per spese tecniche comprendente : progettazione direzione lavori, sicurezza, geologo, collaudo, etc

L'importo inserito nella scheda rappresenta una stima dell'importo per spese tecniche che potrà essere determinato in modo definitivo soltanto sulla base del computo previsto dal progetto parte seconda.

D68 - Paradossalmente non consente alcun incremento di pregio per gli aggregati demoliti (Onna).

R68 - Il modello parametrico consente attualmente l'incremento di pregio per gli edifici demoliti a condizione del ripristino integrale (art. 6 comma 7 del decreto n.1 di USRA).

(8 aprile 2013 - Ing.Andrea Rossi, L'Aquila – mail: andrearossi11978@libero, andrea.rossi5@ingpec.eu)

D69 - Se un fabbricato che beneficia di una maggiorazione per beni di interesse paesaggistico affaccia su un asse principale e non viene diviso in US tutto il fabbricato riceve l' incremento per il succitato affaccio. Qualora però lo stesso aggregato venga diviso in US l'incremento ricade solo sulla US prospiciente all'asse principale. Come bisogna comportarsi in questo caso? attribuire l'affaccio a tutte le US o non dividere l'aggregato in US con conseguenti problematiche relative alle limitazione delle caselle presenti nella scheda?

R69 - In presenza di una o più facciate su strada principale la maggiorazione è attribuita all'intera US. La divisione in US di una UMI (porzione di aggregato) o aggregato deve prescindere dal riconoscimento della maggiorazione. A tal proposito si richiama la definizione di Unità Strutturale riportata nel Grossario pubblicato sul sito USRA :

“US - UNITA' STRUTTURALE = EDIFICIO - Per US si intende una parte di un aggregato strutturale costituita da uno degli edifici che lo compongono. L'US o edificio costituisce anche l'oggetto di riferimento della scheda AeDES per la valutazione di danno e agibilità. Nella Circolare 2 febbraio 2009, n.617, al paragrafo C8A.3 dell'Appendice al Cap.8, si legge: “Per la individuazione dell'US da considerare si terrà conto principalmente della unitarietà del comportamento strutturale di tale porzione di aggregato nei confronti dei carichi, sia statici che dinamici. A tal fine è importante rilevare la tipologia costruttiva ed il permanere degli elementi caratterizzanti, in modo da indirizzare il progetto degli interventi verso soluzioni congruenti con l'originaria configurazione strutturale. L'individuazione della US viene comunque eseguita caso per caso, in ragione della forma del sistema edilizio di riferimento cui appartiene l'US, della qualità e consistenza degli interventi previsti e con il criterio di minimizzare la frammentazione in interventi singoli. Il progettista potrà quindi definire la dimensione operativa minima, che talora potrà riguardare l'insieme delle unità immobiliari costituenti il sistema, ed in alcuni casi porzioni più o meno estese del contesto urbano. L'US dovrà comunque avere continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse, o con materiali diversi, oppure in epoche diverse.”

D70 - Il 25-10-2012 è stata pubblicata dal Comune l'Intesa sottoscritta dal Direttore Regionale per i Beni e le Attività Culturali per l'Abruzzo e il Sindaco di L'Aquila in merito all'attestazione dell'interesse paesaggistico riguardante gli edifici appartenenti al nucleo antico della città di L'Aquila. Tale accordo prevede il riconoscimento di interesse paesaggistico per la sola zona A del centro storico di L'Aquila. Tutti gli altri centri storici (frazioni e comuni del cratere) non beneficiano di questo riconoscimento. Nella compilazione della scheda gli incrementi per il valore paesaggistico non potranno essere attribuiti a nessun fabbricato presente nelle frazioni per i quali è previsto solo un incremento in caso di edifici di pregio. Tale discriminazione di fatto annulla il valore del tessuto storico della frazioni che non ricadono in nessuna maggiorazione prevista per gli edifici di pregio. Paradossalmente lo stesso fabbricato se esterno al perimetro del centro e trattato con le vecchie ordinanze beneficerebbe di un contributo maggiore. In nessun caso la scheda prevede incrementi per le difficoltà di cantiere (peraltro contemplate anche dal prezzario regionale in misura del 20%). Caso estremo e paradossale è quello Paganica, dove una grande porzione del Centro storico è soggetta a vincolo paesaggistico indiretto (art 146 D.Lgs 42/2004 vincoli ex RD n°1497/39). Tale vincolo obbliga i tecnici a richiedere il parere alla Sovrintendenza, limita e definisce i tipi di interventi sui fabbricati però non contribuisce all'aumento del contributo base. Che tipo di incremento va applicato nel centro storico di Paganica e in tutti quei centri storici dove è presente un vincolo paesaggistico indiretto?

R70 - Per gli edifici al di fuori della zona A di PRG del centro storico di L'Aquila le maggiorazioni ammissibili sono per pregio ai sensi del DCD 45/2010 e per vincolo diretto ai sensi del Dlgs 42/2004.

(9 aprile 2013 - ing. Armando Carducci – mail: armando.carducci@libero.it)

D71 - Scrivo a proposito di un edificio del centro, in muratura che ha riportato principalmente delle lesioni su uno degli angoli, probabilmente per un cedimento di fondazione, e che quindi potrebbe veder compromesso il comportamento "scatolare". Tale edificio è stato classificato ufficialmente dal comune F/B ai fini del progetto. Mi domando come mai la tabella 1 degli indennizzi riportata sia nel Decreto dell'Ufficio Speciale (Art.2 comma 4) che a pag. 48 delle istruzioni parte 1 della scheda P.E.R. (a prescindere dai differenti importi) per gli esiti A, B, C ed E0 prevede il solo livello di indennizzo L0 quando il livello non è solo funzione del danno ma anche della vulnerabilità e quindi potrebbe un edificio classificato B come quello in questione avere anche un livello L1 o addirittura L2 in base alle tabelle riportate a pag. 2 e 48 delle istruzioni (relazione di L con D e V)?

R71 - Per gli edifici con esiti A,B,C il livello di contributo massimo concedibile è pari a L0=700 euro/mq. In base all'art.4 co.1 del DPCM 4 febbraio 2013 il contributo è determinato in modo parametrico attraverso una analisi preliminare del danno e della vulnerabilità e non può essere superiore ai livelli di contributo indicati nella tabella 1 di cui all'art.1 co.4 del decreto n.1 USRA. Ai sensi dell'art.2 comma 7 del DPCM 4-2-1013 "in caso di esiti discordanti il progettista incaricato per la redazione del progetto provvede alla compilazione della scheda AeDES, il cui esito dovrà essere verificato e

validato dall'Ufficio speciale per il Comune di Aquila e dagli Uffici Territoriali per gli altri comuni del cratere, in sede di presentazione del progetto parte prima o, motivatamente, del progetto parte seconda”.

(9-11 aprile 2013 – Federica Totani – mail:federicatotani@gmail.com)

D72 - Mi potete confermare che si può presentare la scheda parametrica per chiedere il finanziamento per la riparazione delle parti comuni di un edificio in centro storico delle frazioni, seconda casa di unico proprietario? (art. 2 comma 12 decreto n.1 USRA)

R72 - Ai sensi dell'art.2 comma 12 del decreto USRA n.1 “L'indennizzo per le parti comuni è riconosciuto per intero, anche nel caso di edificio singolo costituito da un'unica unità immobiliare e/o di un unico proprietario. Ai sensi del co.13 dello stesso decreto “L'indennizzo per le finiture non connesse agli interventi strutturali, per le singole U.I. è riconosciuto, nei limiti dell'indennizzo massimo concedibile e delle priorità di cui al precedente comma 10:

- a) per intero per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale;
- b) con il limite di 100 euro/mq. per le unità immobiliari ad uso abitativo diverso dalla prima casa;
- c) con il limite di 150 euro/mq per le unità immobiliari destinate ad uso diverso da quello abitativo [produttivo, commerciale, professionale].”

In tutti i casi previsti dal Decreto n.1 USRA possibile presentare il progetto parte prima con gli allegati previsti dallo stesso decreto compresa la scheda parametrica.

D73 - Le maggiorazioni per il pregio storico artistico :gli imbotti in pietra, i balconi in pietra, le ringhiere in ferro battuto ed elementi simili non esplicitamente citati nella scheda vanno compresi nella categoria “decori lapidei ed altri elementi decorativi (numero elementi)”?

R73 - Nel caso si riferisca alla maggiorazione per gli edifici di pregio ai sensi del DCD 45/2010 i decori lapidei e gli altri elementi decorativi di pregio , opportunamente documentati, possono essere ricompresi in tale categoria.

D74 - Se tali elementi sono documentati da foto, ma andati persi nei crolli o nelle demolizioni, possono essere inseriti nelle maggiorazioni e ripristinati nella ricostruzione, se ricreati fedelmente agli originali (basandosi dati fotografici)?

R74 - Si

(9 aprile 2013 - Ing. Annalisa Taballione – mail: annalisataballione@gmail.com)

D75 - Nel caso specifico di un fabbricato in c.a. realizzato nel 1962 e non soggetto a vincolo diretto che presenta caratteristiche dei materiali molto scadenti e quasi al limite della sostituzione di cui al punto E1.4 ma per cui la sostituzione da scheda parametrica non risulta ammissibile (PUNTI E1.1, E1.2, E1.3, E1.4, E1.5: NO; SOSTITUZIONE EDILIZIA AMMESSA: NO): è facoltà dei proprietari optare per la sostituzione edilizia nei limiti del contributo, indipendentemente dal punto SOSTITUZIONE EDILIZIA AMMESSA: NO, senza procedere col progetto di riparazione (sostituzione volontaria)

R75 - Art.7 comma 8 Decreto USRA n.1 : “Per gli edifici ordinari di cui al punto a) del precedente comma 1 e per quelli valutati e/o ritenuti incongrui dall’Ufficio Speciale è ammissibile la sostituzione edilizia in sito nei limiti del contributo massimo concedibile”.

D76 - In caso affermativo, l'ipotesi di procedere con sostituzione edilizia deve essere argomentata nell'ambito della scheda parametrica progetto parte I? Come e dove?

R76 - L'ipotesi di sostituzione edilizia può essere argomentata nella scheda parametrica in modo sintetico nelle sezioni B1.12 e B1.14 e può essere illustrata nella relazione di progetto.

D77 - Nelle stesse ipotesi di cui ai punti precedenti, tale edificio va trattato come "di interesse paesaggistico", "ordinario" o "incongruo"?

R77 - Per gli edifici con attestazione di particolare interesse paesaggistico (L. 77/2009 Art. 14 co. 5 bis e art.3 comma 1) ai sensi dell’art.6 co. 4 “le proposte di demolizione e ripristino devono essere approvate dalla Commissione Pareri in sede di istruttoria del progetto parte prima, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti”.

D78 - Visto che per l'edificio in esame i punti E1.1-E1.5 sono negativi (PUNTI E1.1, E1.2, E1.3, E1.4, E1.5: NO), l'unica condizione per procedere con sostituzione edilizia è impostare che l'edificio sia "incongruo". In merito a ciò il Comune dell'Aquila elaborerà una mappa per individuare tutti gli edifici incongrui o resta facoltà del richiedente, prima della pubblicazione della mappa, asseverare tale condizione?

R78 - In base all’art.7 co.1 del DPCM 4 febbraio 2013 “Al fine di favorire la riqualificazione e il rinnovamento urbano dei centri storici, il Comune può introdurre specifiche disposizioni volte alla demolizione e alla ricostruzione di edifici in cemento armato o comunque ritenuti incongrui dalla commissione pareri. In tali casi la ricostruzione può prevedere nuove definizioni tipologiche costruttive, in ossequio alle attuali conoscenze antisismiche, sempre nel rispetto del carattere dell’ambiente urbano storico.”

La richiesta per il riconoscimento di edificio “incongruo” può essere effettuata dagli aventi diritti con la presentazione del progetto.

D79 - E' scontato sottolineare che la pubblicazione della mappa, se prevista, non può pregiudicare le scadenze dei 45gg /90gg per la consegna progetto parte I, di cui al Decreto n.1 dell'U.S.R.A..

R79 - La scadenza per la consegna dei progetti non è collegata al riconoscimento degli edifici incongrui.

D80 - Nella scheda parametrica il punto "Presenza dei pareri (positivi) degli Enti Preposti, se necessari" - punto E1 - si riferisce a pareri già acquisiti prima del deposito del progetto parte I o acquisibili anche in fase parte II?

R80 - Si riferisce alla eventuale presenza di pareri già acquisiti.

(10 aprile 2013 - Lucia Moriconi – mail : areatecnica@mging.it)

D81 - In merito alla compilazione della scheda in oggetto: nel quadro economico l'IVA sui lavori va considerata al 10 ovvero al 21%?

R81 - L'iva sui lavori va considerata come per legge che nella maggior parte dei casi per lavori è pari al 10%;

D82 - Nel caso di un aggregato classificato E in cui alcuni appartamenti risultavano affittati mediante regolare contratto al momento del sisma l'indennizzo viene concesso come se fossero abitazioni principali? Altrimenti come devono essere considerati?

R82 - L'indennizzo è rilasciato per intero per le Unità Immobiliari destinate ad abitazione principale anche se in affitto con regolare contratto al momento del sisma. Art.2 Decreto USRA n.1 "L'indennizzo relativo al costo per la esecuzione degli interventi sulle parti comuni e sulle parti private è rilasciato per intero, a seconda dei casi, al proprietario dell'edificio, o all'amministratore del condominio o al Presidente del Consorzio o al delegato; nella definizione dell'indennizzo e nel computo metrico dovrà essere distinto l'indennizzo per le parti comuni e quello per le parti private con indicazione delle somme attribuite a ciascuna unità immobiliare.

1. L'indennizzo per le parti comuni è riconosciuto per intero, anche nel caso di edificio singolo costituito da un'unica unità immobiliare e/o di un unico proprietario.

2. L'indennizzo per le finiture non connesse agli interventi strutturali, per le singole U.I. è riconosciuto, nei limiti dell'indennizzo massimo concedibile e delle priorità di cui al precedente comma 10:

a) per intero per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale;

b) con il limite di 100 euro/mq. per le unità immobiliari ad uso abitativo diverso dalla prima casa;

c) con il limite di 150 euro/mq per le unità immobiliari destinate ad uso diverso da quello abitativo [produttivo, commerciale, professionale]".

(11 aprile 2013 - Ing. Adriano Canonico - mail : ingcanonico@tin.it)

D83 - Chiedo cortesemente alcuni chiarimenti per la compilazione della domanda per la richiesta degli indennizzi mediante Mod.USRA.

L'oggetto è un aggregato edilizio ben definito (quindi non suddiviso in porzioni individuate dal comune), con più proprietari di diverse unità immobiliari distinte ed in comproprietà. L'importo complessivo è riferito all'importo del contributo massimo ammissibile derivante dalla scheda parametrica?

R83 - Sì

D84 - Il numero consorzio è il codice fiscale dello stesso?

R84 - Trattasi del numero attribuito dall'ufficio consorzi del Comune.

D85 - Il numero edificio cosa indica?

R85 - Si riferisce alla numerazione delle US=edificio.

D86 - Il Numero indica quello della unità immobiliare di proprietà?

R86 - Sì.

D87 - Il TITOLO cosa indica?

R87 - Proprietario, usufruttuario, (vedere nota).

D88 - Se l'unità immobiliare è stata realizzata in epoca remota senza titolo edilizio comunque non è sprovvista dello stesso? in questo caso si può dichiarare che per esso il titolo edilizio è non rilevabile?

R88 - Nel caso di edificio costruito in epoca remota in assenza di modifiche eseguite recentemente e il titolo edilizio non è rilevabile indicare l'epoca presunta di costruzione (vedere punto d).

(12 aprile 2013 - Ing. Alessio Polo – mail : alessio_polo@hotmail.com)

D89 - La dichiarazione di opzione fatta il 30 gennaio 2013 riguardante un aggregato sito in Arischia con esito di agibilità "B" (prima unità strutturale) ed "A" (seconda unità strutturale);

che il progetto di detto aggregato sarà di tipo "intervento locale", dato gli esiti di agibilità sopra elencati:

che per detta tipologia di intervento non occorrono rindagini geologiche e/o strutturali;

che la scheda parametrica ha anche dei campi dove inserire tali informazioni.

Vorrei chiedere se la scheda parametrica ha dei problemi per il calcolo del limite del contributo(scopo della scheda) con l'assenza dei dati delle indagini geologiche e sulle strutture?

R89 - Per gli edifici con esiti A,B,C il livello di contributo massimo concedibile è pari a $L0=700$ euro/mq.

In base all'art.4 co.1 del DPCM 4 febbraio 2013 il contributo è determinato in modo parametrico attraverso una analisi preliminare del danno e della vulnerabilità e non può essere superiore ai livelli di contributo indicati nella tabella 1 di cui all'art.1 co.4 del decreto n.1 USRA.

Ai sensi dell'art.2 comma 7 del DPCM 4-2-1013 "in caso di esiti discordanti il progettista incaricato per la redazione del progetto provvede alla compilazione della scheda AeDES, il cui esito dovrà essere verificato e validato dall'Ufficio speciale per il Comune di Aquila e dagli Uffici Territoriali per gli altri comuni del cratere, in sede di presentazione del progetto parte prima o, motivatamente, del progetto parte seconda."

Nel caso degli edifici in muratura è possibile determinare la vulnerabilità anche in assenza di indagini strumentali sulla struttura; sono sufficienti dei saggi per rilevare la tipologia di muratura e gli altri elementi strutturali; la relazione geologica occorre nel caso in cui è necessario determinare il coefficiente S_s e S_t .

(13 aprile 2013 - arch. Patrizia Rugginelli Fanini - mail: rugginellifanini@libero)

D90 - L'aggregato in oggetto è costituito da 2 Us, una in muratura e l'altra in struttura a telaio in c.a.

Tra le due non è presente un adeguato giunto sismico, a seguito del sisma infatti le strutture hanno subito danni da martellamento.L'intervento più idoneo si ritiene sia

la sostituzione edilizia della US in muratura portante (peraltro con un evidente livello di danno e caratterizzata da altri elementi di vulnerabilità), con la ricostruzione di un edificio in c.a. con adeguato giunto sismico rispetto all'altra US.

Non sembra possibile ricondurre la situazione descritta a quelle indicate nella scheda parametrica come condizioni necessarie per poter operare la scelta della sostituzione. Si riterrebbe tuttavia opportuno poter inserire fin da questa fase della progettazione l'opzione della sostituzione edilizia della US di cui sopra e si chiede pertanto un parere in merito al procedimento più corretto da seguire.

R90 - E possibile procedere alla sostituzione edilizia nell'ambito del contributo concedibile ai sensi dell'art. 6 comma 8 del Decreto USRA n.1.

(13 aprile 2013 - Sergio Di Giandomenico – mail: sergiodg@excite.it)

D91 - Sono proprietario di un edificio in corso di costruzione sito in Paganica (AQ) del quale a oggi è stata realizzata solo la struttura in cemento armato, ma che una volta completato si compone di due unità immobiliari. L'edificio non ricade nel centro storico.

Il sisma del 6 aprile 2009 ha causato lesioni su pilastri e nodi trave-pilastro (parti comuni).

L'immobile, a seguito del sopralluogo dei tecnici della Protezione Civile, è stato classificato Inagibile.

Vi chiedo se attualmente sono previsti contributi di cui poter beneficiare per eseguire i lavori di riparazione.

R91 - L'edificio rientra nella disciplina prevista dal DPCM 4 febbraio 2013 (rif. Art.1).

(15 aprile 2013 - MAURIZIO GAUDIERI – mail : mauriziogaudieri@libero.it)

D92 - Nella scheda parametrica nella tabella generale del calcolo delle superfici, nel paragrafo 5.1 e 5.3 chiede gli estremi catastali con le categorie. Laddove all'interno dell'aggregato vi sono porzioni di fabbricato rurale, come dobbiamo intervenire con le categorie catastali?

R92 - Nel menù sono previste tutte le categorie catastali compresa quella rurale.

D93 - Con la scheda di convenienza economica era possibile demolire un fabbricato perchè necessitava di ristrutturazione con una spesa superiore a quella finanziata per la demolizione ricostruzione. Oggi la scheda parametrica sembra non ammette più tale possibilità. La scheda è settata per i soli casi riportati nell'art. 5 OPCM 3881; nei casi in cui il fabbricato è molto danneggiato, non ha pregi, non rientra nella casistica dell'art. 5 e necessita di una spesa di ristrutturazione superiore a quella necessaria alla demolizione e ricostruzione, come bisogna compilare la scheda o come bisogna interpretarlo?

R93 - Il modello parametrico è basato su una analisi danno vulnerabilità per determinare il contributo concedibile; la demolizione è ammessa nei limiti del contributo concedibile per gli edifici ordinari e ritenuti incongrui ai sensi dell'art.6 comma 8 del Decreto USRA n.1; per gli altri casi è necessario il Parere dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione.

I casi possibili per la sostituzione edilizia sono illustrati nel citato art.6 del Decreto n.1 USRA

(17 aprile 2013 – Ordine Architetti L'Aquila -mail: infoaquila@archiworld.it)

D94 - La scheda parametrica presenta numerosissime problematiche sotto l'aspetto della funzionalità altrimenti non si spiegherebbero i continui aggiornamenti della scheda stessa.

R94 - La scheda è stata pubblicata a gennaio 2013 ed è stata aggiornata il 12 marzo 2013 dopo la pubblicazione del DPCM 4 febbraio 2013 unitamente alla modulistica per la presentazione delle domande di contributo. La scheda pubblicata il 12 marzo contiene modifiche non sostanziali e consente di importare i dati dalla precedente versione.

D95 - La certificazione per la Pubblica Amministrazione è obbligatoria e deve essere fatta da un ente certificatore accreditato.

R95 - Le istruzioni pubblicate sul sito USRA e i chiarimenti forniti all'Ordine degli ingegneri di L'Aquila, per la determinazione del livello di danno, illustrano le operazioni di calcolo previste al suo interno. La scheda è realizzata in Microsoft excel ampiamente certificato. Eventuali schede non conformi a quella pubblicata saranno validate in sede di istruttoria.

D96 - La scheda parametrica è complessa altrimenti non si spiegherebbero gli innumerevoli quesiti posti dai tecnici.

R96 - I quesiti pervenuti all'indirizzo sisma2009.aquila@gmail.com (circa 120) sono in numero limitato rispetto al numero dei progetti che possono essere redatti con la nuova procedura. Essi riguardano la nuova procedura, in generale, e in parte l'utilizzo della scheda parametrica. Sono stati consegnati numerosi progetti con la nuova procedura che attualmente sono in fase di esame.

D97 - Si afferma che la compilazione della scheda è possibile in tempi rapidi soltanto se si dispone di tutti gli elementi (rilievo geometrico, analisi del danno, calcolo delle superfici, dati della proprietà, individuazione degli interventi di pregio e interesse storico artistico, indagini sulle strutture e sui terreni ecc); ma chi non è in possesso di tali dati, perché non ha potuto anticipare le spese, perde l'indennizzo?

R97 - La redazione del progetto parte prima, come previsto dalla normativa per la ricostruzione e dal DPCM 4 febbraio 2013, rientra tra i compiti dei progettisti incaricati per la redazione dei progetti di ricostruzione. La nuova procedura semplifica l'attività dei progettisti consentendo loro di consegnare il progetto in due parti ed evitare di eseguire la seconda parte in tempi ristretti.

D98 - Si afferma che per l'aggiornamento del costo di costruzione per l'edilizia residenziale occorre l'autorizzazione da parte dei soggetti istituzionali competenti!! E chi sono? Non sono forse la regione e/o lei che è il responsabile dell'ufficio ricostruzione del comune di L'Aquila incaricato con contratto prot. 25722 dell'11 aprile 2013?

R98 - Il costo di ricostruzione di cui al Decreto USRA n.1 potrà essere aggiornato in sede di presentazione del progetto parte seconda. L'indicizzazione del costo di costruzione è previsto dalla normativa per la ricostruzione di cui al DPCM 4 febbraio 2013. Sono previsti incontri con le parti sociali per aggiornamento del prezzario regionale collegato al costo di costruzione.

D99 - Non è vero che è possibile inserire nel QE riepilogativo dell'UMI le spese per le opere di spuntellamento e per l'occupazione di suolo pubblico. L'unico modo per potere inserire è riportandole impropriamente (creando confusione) in un QE relativo ad una US (consiglio dell'ing. Antonio Martinelli del CNR).

R99 - Nel quadro economico di ciascuna US è possibile inserire altri costi aggiuntivi al contributo concedibile determinato con il modello parametrico previsti dal DPCM 4 febbraio 2013 e Decreto USRA n.1 tra cui la rimozione delle opere di messa in sicurezza. Gli importi richiesti dovranno essere documentati come previsto dall'art.2 comma 10 del decreto USRA n.1.

D100 - Chi deve sostenere le spese per la redazione delle perizia sulle opere di restauro storico artistico?

R100 - Le opere di restauro storico artistico, non coperti da indennizzo nella procedura ai sensi della OPCM 3790/2009, necessitano di una stima da parte di un tecnico qualificato in quanto non possono essere determinati in modo parametrico. Tali lavori concorrono all'importo delle spese tecniche e all'anticipazione delle stesse del 2% previsto dal decreto USRA n.1.

D101 - Vi sono palesi situazioni oggettive di disparità di trattazione nella valutazione della vulnerabilità (esempio un palazzo con un salone di 20*8 m è uguale ad un palazzo con n.10 saloni di 20*8 m).

R101 - La condizione di vulnerabilità è rilevata in presenza di almeno un indicatore significativo che potrebbe favorire un danno grave all'edificio in caso di azione sismica. Eventuali casi particolari possono essere esaminati in sede di istruttoria.

D102 - Per quanto attiene la possibilità di inserire nel menù il danno non conforme a quello rilevato nella originaria scheda AeDES si allega la nota dell'ing. Pierluigi De Amicis.

R102 - Nella scheda è possibile inserire il danno non conforme a quello rilevato con la scheda AeDES. L'osservazione dell'ing. De Amicis riguarda invece la possibilità di inserire un esito non conforme a quello rilevato con la fase dell'emergenza. Il citato articolo 2 prevede 3 possibilità :

- esiti discordanti : presenza di più schede con esiti discordanti sullo stesso edificio o discordante da quello rilevato dal progettista in sede di redazione del progetto parte prima ;
- presenza di schede con esiti D o F;
- assenza di scheda di agibilità.

In questi casi il progettista incaricato per la redazione del progetto, ai sensi dell'art.2 comma 7 del DPCM 4 febbraio 2013 "provvede alla compilazione della scheda AeDES il

cui esito dovrà essere verificato e validato dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L'Aquila e dagli Uffici Territoriali per gli altri comuni, in sede di presentazione del progetto parte prima o, motivatamente, del progetto parte seconda. della progettazione può prevedere”

D103 - Si afferma che la stima per spese tecniche potrà essere determinata in modo definitivo soltanto sulla base del computo previsto dal progetto parte seconda ma nella parte prima come si calcola non essendoci un computo metrico?

R103 - Nel progetto parte prima viene riconosciuto un importo forfetario pari al 2 % dell'importo del contributo a titolo di acconto sulla parcella professionale, che verrà successivamente determinata sulla base del computo previsto nel progetto parte-seconda: non occorre quindi allegare alcun calcolo di parcella al progetto parte-prima (vedi Allegato 4 al Decreto n 1 dell'USRA).

D104 - Che cosa si intende per ripristino integrale per il quale si invoca l'art.6 comma 7 del decreto n.1 e con quali fondi può essere attuato (vedi edifici Onna demoliti e vedi piano ricostruzione).

R104 - Per la fattibilità del ripristino si fa riferimento alle indicazioni del PRG di L'Aquila

D105 - Forse è veramente urgente incontrarci perché c'è in ballo la ricostruzione della città ed è bene che ognuno si assuma le proprie responsabilità

R105 - USRA è disponibile ad incontri con gli Ordini come è già avvenuto nella fase di messa a punto della normativa.

D106 - È altresì urgente comunicare che i termini di consegna delle schede decorreranno da quando ci saranno le condizioni per poterle presentare in maniera seria.

R106 - Sono state consegnati oltre cento progetti con la nuova procedura e la scheda parametrica, attualmente in uso, è stata adeguatamente testata e non è stata rilevata alcuna anomalia di funzionamento, essa costituisce il riferimento valido per la determinazione del contributo concedibile. I criteri di calcolo possono essere ulteriormente documentati e illustrati insieme al suo funzionamento con incontri tecnici programmati con USRA.

D107 - Non è più accettabile il fatto che i dirigenti comunali per questioni istituzionali non sono rintracciabili non rispondono al telefono non rispondono alla posta certificata ecc. La invitiamo a prendere provvedimenti.

R107 - La domanda deve essere rivolta all'Amministrazione Comunale e non a USRA. I dirigenti del Comune di L'Aquila non dipendono da USRA

(24 aprile 2013 - Ing. Danilo Nurzia – mail : -denny.n@libero.it)

D108 - Situazione: aggregato fuori centro storico, n. 3 u.i., esiti diversi E-A-A attribuiti a 3 porzioni dell'aggregato non coincidenti con le u.i..

I 130 euro/mq per l'adeguamento energetico -OPCM 3820 art.7 e OPCM 3790 punto 5, a quale superficie lorda vengono attribuite? Intero aggregato?

R108 - Nella procedura di cui al DPCM 4 febbraio 2013 e Decreto USRA n.1 non sono applicabili le limitazioni di 130euro/mq per l'adeguamento energetico.

D109 - In sede di una possibile futura contestazione da parte di controllori dei lavori eseguiti, i quali interpretano ed applicano le numerose OPCM caso per caso, che valenza hanno le FAQ rivolte al vostro ufficio?

R109 - I quesiti rivolti a USRA e le relative risposte forniscono indicazioni per l'applicazione della disciplina regolata dai citati decreti.

(29 aprile 2013 - SERTEC srl - mail: srl.sertec@yahoo.it)

D110 - Come si quantifica la percentuale d'incremento sull'indennizzo base per le cavità ipogee?

R110 - La maggiorazione del contributo va determinata sulla base delle indagini e degli accertamenti necessari per la definizione delle cavità ipogee come previsto dall'art.3 comma e del Decreto USRA n.1. : "per edifici situati in aree di sedime interessate da cavità ipogee di origine naturale, l'Ufficio speciale per la ricostruzione, anche con l'ausilio delle commissioni pareri, valuterà l'opportunità di riconoscere, a seguito di un rilievo planimetrico che definisca lo sviluppo della cavità ipogea e ad uno studio di caratterizzazione geomeccanica dell'ammasso roccioso che verifichi le condizioni di stabilità delle calotte e delle pareti della cavità, un eventuale maggiorazione nel caso in cui venga accertata la necessità di intervento di consolidamento e/o bonifica".

D111 - In caso di proprietario che ha optato per la sostituzione edilizia, si deve scrivere Comune di L'Aquila come proprietario?

R111 - Le sostituzione edilizia in sito o la possibilità di avvalersi della facoltà di acquistare o di ricostruire in altro sedime un'abitazione equivalente a quella principale distrutta, così come previsto dal DCD 43/2010, è ammissibile nei casi indicati dall'art.6 comma 2 del Decreto USRA n.1. In tal caso è possibile il subentro del Comune nella proprietà dei privati. Nei casi previsti dell'art.6 comma 8 dello stesso decreto USRA n.1 la sostituzione edilizia in sito è ammissibile ,nei limiti del contributo massimo concedibile, per gli edifici ordinari (comma 1 punto a) e per quelli valutati e/o ritenuti incongrui dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L'Aquila.

(7 maggio 2013 - Servizi di ingegneria s.r.l. – mail : studio@serviziidingegneria.com)

D112 - Sto compilando la scheda parametrica e volevo una precisazione sui valori da inserire nel coefficiente Ss (Parte D1): secondo alcuni colleghi va inserito il valore di Ss, derivante dal tipo di terreno e del sito del fabbricato, maggiorato della percentuale riportata a pag. 21 del manuale d'istruzione. Tale maggiorazione è poi implementata nella scheda al riepilogo delle maggiorazioni di tipo economico. Il dubbio è: ma è giusto applicare questa formula per amplificare un parametro tecnico quale è Ss e poi utilizzarla per una maggiorazione di tipo economico? Oppure basta inserire il valore di Ss derivante dal tipo di terreno e sito? Spero di essere stato chiaro e ringrazio anticipatamente.

R112 - Secondo l'art. 3 comma 1 punto d del decreto dell'Ufficio Speciale di Ricostruzione di L'Aquila n. 1/2013 è prevista una maggiorazione del contributo in

funzione del fattore di amplificazione Ss. Nella tabella D1 va inserito detto valore definito dagli studi di microzonazione sismica, nel caso detti studi non riguardino l'area di progetto, da quanto previsto dalle norme tecniche di cui il D.M. 14 gennaio 2008.

(Adolfo Carducci – 20 maggio 2013 – email: a.carducci@hotmail.it)

D113 - Nella sezione iniziale del predetto modello dopo i dati anagrafici del dichiarante vengono richiesti i dati fiscali dell'aggregato.

Nel caso di aggregato in cui i proprietari abbiano nominato un procuratore speciale, che dato va indicato nella sezione C.F. o P.IVA?

Come ben noto all'atto di registrazione dell'atto di Consorzio è obbligatorio aprire presso l'Agenzia delle Entrate il codice fiscale del Consorzio medesimo, mentre per gli atti di procura speciale no, almeno fino ad oggi.

R113 - Nel modello di domanda a cui si riferisce il quesito proposto si richiede di inserire tutti i dati relativi all'avente titolo e quelli relativi all'immobile oggetto della richiesta di contributo.

I dati fiscali sono richiesti solo con riferimento al soggetto, persona fisica o giuridica, che propone l'istanza.

(Marcello Di Matteo – 20 maggio 2013 – email:marcello.dimatteo@gmail.com)

D114 - In qualità di socio di un Consorzio di un aggregato ricadente nel centro storico di San Gregorio e gradirei sapere qual è la data ultima di scadenza per la presentazione della parte prima del progetto (Scheda Parametrica)?

R114 – Come chiarito nell'avviso pubblicato sul sito dell'Ufficio Speciale di Ricostruzione dell'Aquila, i termini per la presentazione dei progetti, redatti secondo le nuove procedure introdotte dal DPCM 4 febbraio 2013 e Decreto Attuativo USRA n.1, termini richiamati anche nel precedente Avviso del 22 Marzo 2013 e nel successivo Decreto n.2 del 3 Aprile 2013, entrambi emanati dall'Ufficio Speciale della Ricostruzione di L'Aquila sono da ritenersi ordinatori.

Si ribadisce comunque la necessità che le "schede progetto" (o "schede parametriche") , relative al progetto parte-prima, vengano acquisite al più presto e comunque entro l'anno 2013, per consentire di pianificare gli interventi sulla base della disponibilità dei fondi e dei criteri di priorità indicati dal Comune e dall'USRA nonché per programmare il fabbisogno finanziario per gli anni futuri.

D115 - L'allegato D3 deve essere compilato da tutti i comproprietari di una singola unità immobiliare o soltanto da uno di essi in qualità di richiedente il contributo. Nel caso dovessero compilarla tutti i comproprietari, cosa succede se uno di questi fosse irreperibile, nonostante sia socio del Consorzio?

R115 - L'allegato D3 a cui si riferisce il quesito posto è un'autocertificazione con la quale l'avente titolo attesta i dati ed i fatti relativi all'immobile oggetto della richiesta di contributo, in sostituzione della relativa produzione documentale, che deve essere prodotta per tutte le un'unità immobiliari facenti parte di un aggregato/porzione di aggregato/edificio.

Qualora una singola unità immobiliare appartenga a più soggetti in comproprietà si può ritenere che la dichiarazione sostitutiva richiesta, di cui all'allegato D3, possa essere resa da un singolo comproprietario, invece che da tutti.

Posto infatti che la proprietà o il diverso titolo necessario per la presentazione della domanda è provato altrimenti e che l'autocertificazione è richiesta per l'attestazione di fatti e presupposti in assenza dei quali i richiedenti non hanno in nessun caso diritto all'ottenimento del contributo, in applicazione del principio di efficacia e semplificazione dell'azione amministrativa, si può ritenere sufficiente che tale attestazione sia resa da un singolo comproprietario. Ferma ovviamente restando la sua responsabilità penale per eventuali false attestazioni e l'immediata ripetibilità di quanto eventualmente concesso in assenza dei presupposti falsamente dichiarati.

*(Gianluca Giovannelli – 19 maggio 2013 – email :
gianluca.giovannelli@geologiaabruzzo.org)*

D116 - Se nella redazione della parte prima della scheda parametrica come fattore di amplificazione stratigrafica Ss inseriamo, qualora disponibile il fattore ricavato da studi di microzonazione sismica di terzo livello siamo obbligati nella successiva fase di progettazione ad usare lo spettro elastico che deriva da tale analisi?

Nel caso affermativo si dovrebbe disporre degli spettri prodotti da tali studi altrimenti non è possibile effettuare l'analisi strutturale.

R116 - Non necessariamente; è possibile utilizzare lo spettro di norma assumendo come Ss il fattore ricavato da studi di microzonazione sismica di terzo livello.

D117 - Nel caso in cui non sia disponibile tale spettro elastico, che tipo di approccio si può utilizzare per il calcolo della domanda sismica nella fase progettuale? uno spettro elastico ricavato da approccio semplificato o da un'analisi di risposta sismica locale? Risulta ovvio che è preferibile l'approccio di risposta sismica locale perché più cautelativo, risulta altresì evidente che per la redazione di uno studio di RSL occorrono secondo quanto disposto dalla normativa vigente dati sito specifici spesso non disponibili.

R117 - Il ricorso a studi di risposta sismica locale dovrebbe essere riservato a situazioni particolarmente complesse e non riconducibili a situazioni assimilabili a quelle previste per l'approccio semplificato.

D118 - Nel caso si utilizzi nella compilazione della parte prima della scheda parametrica come fattore di amplificazione quello derivante da un'analisi di RSL eseguita ad hoc, il fattore di amplificazione secondo quale metodo deve essere calcolato? (indirizzi e criteri per la micro zonazione sismica, Intensità di Housner, ecc.. ecc..)

R118 - La questione non è ad oggi chiaramente codificata; entrambi gli approcci sono possibili; la scelta compete al progettista.

D119 - Come ci si comporta di fronte ai casi in cui si richiede la maggiorazione per interesse paesaggistico e al tempo stesso si propone un intervento di sostituzione

edilizia senza far alcuno riferimento alle modalità di ricostruzione? (ripristino integrale). (Rif. Prat. 9009/13)

R119 – In questo caso la sostituzione edilizia deve essere approvata dalla commissione pareri che deve esprimersi circa le caratteristiche architettoniche e paesaggistiche del nuovo edificio. Nel caso in cui non si proceda al ripristino integrale la maggiorazione non è ammissibile.

D120 - Un'unità strutturale è costituita da piano terra + piano primo/sottotetto.

Nel calcolo delle superfici utili il progettista calcola per intero entrambi i piani, come se avessero destinazione d'uso residenziale. Il piano primo/sottotetto è privo di finestrate.

Allo stato attuale non è possibile verificare l'ultimo precedente approvato dal Comune, al fine di appurare le destinazioni d'uso approvate e nella pratica in oggetto non sono state allegare planimetrie/visure catastali della particella.

Qualora, a seguito delle verifiche, si evincesse che la destinazione d'uso residenziale del sottotetto non aerilluminato fosse regolare, sarebbe possibile considerare oggi come superficie utile residenziale un ambiente che non risponde ai requisiti di carattere igienico-sanitario?

Invece, nel caso in cui non fosse presente alcuna precedente documentazione dell'unità e venga quindi presentata dichiarazione dell'avente titolo che certifichi la destinazione d'uso residenziale, come ci si comporta?

R120 – Per la misurazione delle superfici di sottotetto occorre fare riferimento a quanto previsto dal DCD 27/2010 e l'avente titolo al contributo dovrebbe dichiarare la regolarità urbanistica del sottotetto come indicato nel modello di domanda contributo pubblicato da USRA.

Nei centri storici purtroppo i requisiti di carattere igienico-sanitario preesistenti l'intervento spesso sono disattesi pertanto si ritiene che sia fondamentale e prioritaria la regolarità urbanistica.

Nel caso il sottotetto fosse abusivo dovrebbe essere effettuata segnalazione al comune.

Il problema della regolarità urbanistica è molto delicato e va evidenziato e discusso nella Commissione Pareri alla quale partecipa anche il comune competente in materia Urbanistica. In fase di istruttoria dovranno essere raccolti tutti gli elementi utili alla valutazione.

D121 - Quali sono gli elaborati del progetto parte prima che devono essere obbligatoriamente consegnati?

R121 - Devono essere consegnati in formato digitale (CD) e cartaceo gli elaborati indicati nell'Allegato 4 del Decreto n.1 del 21.01.2013 e quindi gli elaborati tecnici e amministrativi di cui ai punti A e B.

Gli elaborati indicati ai punti C è opportuno che siano consegnati con il progetto parte prima e potranno essere oggetto di approfondimento con il progetto parte seconda. Il contributo stimato con il progetto parte prima potrebbe essere variato con il progetto parte seconda.

Gli elaborati do cui al punto D della nuova domanda pubblicata in data 12.03.2013 possono essere presentati con il progetto parte seconda.

Si ricorda che la scheda parametrica deve essere consegnata in formato originale excel. Ai sensi dell'art. 2 c4 DPCM devono anche essere prodotte le *Offerte acquisite da almeno 5 imprese e Offerte acquisite da almeno 3 progettisti se gli affidamenti sono stati dopo la pubblicazione dello stesso decreto.*

D122 - Per accertare la sussistenza dei titoli di proprietà dei consorziati è sufficiente verificare l'esistenza dell'atto di costituzione del consorzio o bisogna verificare anche l'esistenza degli atti di proprietà?

R122 - È sufficiente verificare l'esistenza dell'atto di costituzione del consorzio e la presenza delle "Autocertificazioni dell'avente titolo delle singole U.I. ai sensi della 445/2000".

L'allegato D3 è un'autocertificazione con la quale l'avente titolo attesta i dati ed i fatti relativi all'immobile oggetto della richiesta di contributo, in sostituzione della relativa produzione documentale, che deve essere prodotta per tutte le un'unità immobiliari facenti parte di un aggregato/porzione di aggregato/edificio.

Qualora una singola unità immobiliare appartenga a più soggetti in comproprietà si può ritenere che la dichiarazione sostitutiva richiesta, di cui all'allegato D3, possa esse resa da un singolo comproprietario, invece che da tutti.

Posto infatti che la proprietà o il diverso titolo necessario per la presentazione della domanda è provato altrimenti e che l'autocertificazione è richiesta per l'attestazione di fatti e presupposti in assenza dei quali i richiedenti non hanno in nessun caso diritto all'ottenimento del contributo, in applicazione del principio di efficacia e semplificazione dell'azione amministrativa, si può ritenere sufficiente che tale attestazione sia resa da un singolo comproprietario. Ferma ovviamente restando la sua responsabilità penale per eventuali false attestazioni e l'immediata ripetibilità di quanto eventualmente concesso in assenza dei presupposti falsamente dichiarati.

D123 – Nei casi, molto diffusi, in cui non è possibile ottenere le "Autocertificazioni dell'avente titolo delle singole U.I. ai sensi della 445/2000" da allegare alla nuova domanda aggiornata al 12.03.2013, che pertanto risulta incompleta, come si procede?

R123 - La mancanza di dette Autocertificazioni sarà riportata nel parere tecnico che al termine della prima fase sarà trasmesso al Comune, il quale provvederà alle verifiche per quanto di competenza.

Nel caso in cui nella suddetta autocertificazione venga dichiarato il titolo di "erede", la stessa deve essere accompagnato da una seconda autocertificazione nella quale l'avente titolo dichiara espressamente di aver accettato l'eredità (art. 475 e sgg. del Codice Civile).

D124 - In caso si rilevino all'interno dell'aggregato esiti di agibilità A, B, C, se l'unità strutturale coincide con l'edificio rilevato nella scheda Aedes, verrà applicato l'indennizzo L0, come da art 2 comma 4 Decreto USRA 1/2013.

Solo nel caso in cui invece l'unità strutturale, opportunamente documentata e giustificata dal tecnico, non coincida con l'edificio rilevato nella scheda Aedes, e pertanto nella stessa US ricadano vari esiti, si ricade nel cosiddetto "esito discordante" di cui al DPCM 04/02/2013 art 2 c 6/7.

R124 - Ai sensi dell'art. 2 comma 7 DPCM 3 febbraio 2013 sono previste tre possibilità per quanto riguarda gli esiti di agibilità :

- esiti discordanti : che va inteso sia come presenza di più schede con esiti discordanti sullo stesso edificio, sia come esito discordante da quello rilevato dal progettista in sede di redazione del progetto parte prima;
- presenza di schede con esiti D o F;
- assenza di scheda di agibilità.

In questi casi il progettista incaricato per la redazione del progetto, ai sensi del citato art.2 del DPCM 4 febbraio 2013 *"provvede alla compilazione della scheda AeDES il cui esito dovrà essere verificato e validato dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L'Aquila e dagli Uffici Territoriali per gli altri comuni, in sede di presentazione del progetto parte prima o, motivatamente, del progetto parte seconda. della progettazione può prevedere"*

D125 - Quando verificare i cumuli dei contributi?

R125 – Nel caso in cui si rilevino all'interno dell'aggregato esiti di agibilità A, B e C è necessario verificare che al proprietario dell'immobile con il suddetto esito non sia già stato concesso il contributo per la medesima unità immobiliare.

D126 - Come devono essere quantificate e documentate le spese di esecuzione sondaggi?

R126 - Le spese di esecuzione sondaggi devono essere quantificate e documentate allegando al progetto parte prima sia il computo metrico che l'impegno di spesa/fattura relativamente alle spese di esecuzione sondaggi e indagini

D127 - Come predisporre l'elaborato A4.d.

R127 - Il calcolo analitico delle superfici deve essere riportato su planimetrie in scala 1:100 sulle quali devono essere indicate le quote degli ambienti e le relative superfici. Nella medesima planimetria devono essere graficizzate con due diverse retinature le Snr e le Su, e deve inoltre essere riportata una tabella di sintesi delle Snr e Su individuate. Nella medesima planimetria devono infine essere individuati in ogni ambiente i relativi dati catastali (particella e sub) e la relativa destinazione d'uso (desunta dalle visure).

D128 - Come deve essere calcolata le superficie della scala?

R128 - Per calcolare la superficie della scala deve essere presa in considerazione la proiezione in pianta della scala ad ogni piano. Se la scala interessa più unità immobiliari è considerata parte comune e pertanto è Snr, se è all'interno dell'unità abitativa è considerata Su.

D129 - Come devono essere calcolate le superfici dei sottotetti?

R129 - Se il sottotetto non è accessibile, non è possibile computare in alcun modo la relativa superficie;

Se il sottotetto è accessibile ma è accatastato come cantina/ripostiglio, la relativa superficie viene considerata Snr;

Se il sottotetto è accessibile con scala ed è accatastato come residenziale, si calcola come Su la superficie con altezza maggiore di 2 metri, mentre si calcola come Snr la superficie con altezza minore di due metri.

D130 - È possibile calcolare la superficie degli ambienti interrati tombati ai fini del calcolo del contributo?

R130 - In continuità a quanto verificato fino ad ora da Cineas, le superfici degli ambienti tombati non hanno rilevanza ai fini del calcolo delle superfici.

Nel caso in cui da tali superfici sono rimossi i materiali per consentire il consolidamento delle parti murarie interrate ed è possibile recuperare gli ambienti va considerata come superficie Snr.

D131- De Nardis – 24 giugno 2013 – mail : info@appaltiservice.it

Spett.le Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Comune di L'Aquila – U.S.R.A.

Nel decreto n.1 del 21.01.2013, all'art. 7, comma 5, è previsto :

“A seguito di esame positivo dell'Ufficio Speciale, il Comune :

Emette a favore del beneficiario un'anticipazione sull'indennizzo concedibile per spese tecniche pari al 2% e il rimborso per eventuali sondaggi e prove sulle strutture.....”.

Con tale previsione si è voluto dare il riconoscimento alle attività svolte dai Tecnici fino al momento della presentazione del progetto parte prima, in considerazione del tempo trascorso dal conferimento dell'incarico al deposito del detto elaborato e di quello che ancora dovrà trascorrere per il deposito del progetto parte seconda e per la sua approvazione (istruttoria semplificata o meno).

Si ritiene opportuno far presente che di pari passo all'attività dei Tecnici, ed anzi ben prima della stessa, si è svolta quella amministrativa dei Presidenti dei consorzi obbligatori (spesso promotori di ogni iniziativa fin dalla fase dell'individuazione degli aggregati) che è stata indispensabile all'elaborazione, approvazione e presentazione del progetto parte prima.

Per esemplificazione i Presidenti (incarico che spesso, se non sempre, viene svolto da professionisti o grazie alla consulenza di professionisti o di Società di consulenza e servizi) hanno dovuto svolgere, a mero titolo esemplificativo, le seguenti attività:

Individuazione e ricerca degli aventi diritto a partecipare ai Consorzi;

Contatti con i predetti;

Predisposizione della proposta di aggregato e di intervento in collaborazione con i tecnici individuati;

Riunioni propedeutiche alla costituzione del consorzio anche per illustrare le sue finalità e la normativa emergenziale;

Predisposizione dell'atto costitutivo-statuto con ogni attività collegata;

Determinazione delle quote del fondo consortile e sua costituzione;

Selezione di tutti i Tecnici coinvolti (progettista, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direttore dei lavori etc.) e predisposizione contratti;
Selezione della ditta a cui affidare i lavori e predisposizione contratto;
Individuazione del responsabile dei lavori e predisposizione contratto;
Selezione revisore unico o collegio dei revisori e predisposizione relativo contratto;
Convocazione e verbalizzazione di tutte le riunioni del Consorzio;
Esecuzione delle deliberazioni assunte;
Mediazione ed attività di sintesi tra le opinioni di tutti i soggetti coinvolti in modo tale da evitare contrasti e perseguire i fini del Consorzio;
Predisposizione del bilancio annuale e della relazione illustrativa/accompagnatoria del Presidente;
Rapporti con gli uffici coinvolti nella ricostruzione e con i Tecnici;
Etc. etc.

Alla luce di quanto evidenziato risulta di chiaro che i Presidenti sono a tutti gli effetti “il motore” dei Consorzi e sarebbe il caso, quindi, come fatto per i Tecnici con il comma di cui in epigrafe, di riconoscere l’impegno profuso da loro già nella detta fase (in modo tale che gli stessi possano anche provvedere a remunerare i propri consulenti o società di consulenza) attingendo dalla percentuale del 2% di cui all’art. 7, comma 5, lettera a del cennato decreto, o prevedendo un ulteriore e distinta percentuale, ovviamente, sempre da detrarsi in sede di emissione dell’indennizzo definitivo.

Distinti saluti

F.to Avv. Francesco Saverio de Nardis

F.to Dott. Roberto Romanelli

R131 – L’Art.7 comma 5° del Decreto USTA n.1 prevede che “a seguito di esame positivo di cui al precedente comma l’Ufficio Speciale: emette a favore del beneficiario una anticipazione sull’indennizzo concedibile per spese tecniche pari al 2% e il rimborso per eventuali sondaggi e prove sulle strutture, ove già effettuate e consegnate contestualmente al progetto parte prima; tali importi saranno detratti in sede di emissione del buono contributo definitivo”.

L’importo relativo al 2% può essere ripartito in modo proporzionale tra tutti i soggetti che a vario titolo contribuiscono alla gestione del progetto, compresi i presidenti dei consorzi.

D132 - CeciliaZampa – 28 giugno 2013 - cecilazampa@fibrenet.info

Oggetto: Richiesta di parere tecnico per l’impiego di materiali compositi fibrorinforzati nella ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma 2009

La scrivente società Fibre Net Srl produce e commercializza rete in materiale composito FRP per l’armatura di intonaci a base calce come consolidamento di pareti verticali e volte.

Tale tecnica, che prevede l’impiego di intonaco sottile a base calce (spessore di 3 cm) armato con le reti in FRP, è studiata e sviluppata per ottemperare le esigenze strutturali e la conservazione degli elementi in muratura mantenendo la compatibilità materica degli elementi.

Nello specifico le malte utilizzate sono a base calce idraulica a basso modulo elastico con caratteristiche di elevata traspirabilità e compatibilità con i materiali della muratura da rinforzare, mentre le reti in materiale composito fibrorinforzato preformato (esente da resinatura in situ) a base fibra di vetro alcalino resistente fungono da rinforzo omogeneo e diffuso e collaborante al supporto grazie a elementi di collegamento anch'essi in FRP.

Tali materiali, applicati normalmente su entrambe i paramenti della muratura, consentono di ottenere importanti valori di sicurezza in particolare la resistenza a taglio di picco e post-picco (duttilità) evitando allo stesso tempo incrementi di rigidità e aumento di masse. Il corretto abbinamento delle malte e delle reti in FRP consente il dimensionamento puntuale dell'intervento.

I consolidamenti di murature e volte così realizzati permettono di soddisfare le esigenze di progetto mantenendo la regolarità in pianta della costruzione, evitando le eccentricità tra i baricentri delle masse e delle rigidità, l'incremento delle masse della struttura e l'aumento dei campi elettromagnetici.

I risultati che si ottengono sulle murature storiche sono ampiamente validate da ricerche sperimentali di laboratorio e prove in situ su pannelli murari di diverse tipologie e qualità muraria eseguite da diverse Università e riportate nel sito Web Le Comune dell'Aquila.

I progettisti che intendono impiegare i nostri prodotti si trovano spesso in difficoltà interpretando la tecnica sopra descritta come intonaco armato di tipo tradizionale che è vivamente sconsigliata nel allegato 6 dei Quaderni della Ricostruzione ed è per tale motivo che siamo gentilmente a chiederVi un parere tecnico per l'impiego di rete in materiale composito fibrorinforzato FRP come armatura di intonaci a base calce idraulica.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, cordiali saluti.

Fibre Net srl

Il Legale Rappresentante

Cecilia Zampa

R132 - Per il riconoscimento delle maggiorazioni previste per gli edifici di pregio, interesse paesaggistico e con vincolo diretto si opera con riferimento alla definizione del restauro conservativo di cui all'art. 29 c. 4 del D.Lgs. 42/2004 e l'incremento al contributo base dovrà essere destinato a specifiche lavorazioni ed interventi, al fine di perseguire il recupero o la reintegrazione di quei caratteri considerati di maggiore rilevanza. In particolare dovranno prevedere la conservazione e il recupero dei materiali originari, la conservazione delle tipologie costruttive e del funzionamento strutturale con il supporto di nuovi materiali, risultanti dall'innovazione tecnologica, che dovranno essere valutati alla luce dei criteri di compatibilità e durabilità nel tempo, in relazione alla materia storica originaria. Pertanto, al fine di valorizzare e condividere il contributo tecnico e culturale, gli interventi devono essere condotti, tenendo conto dei particolari caratteri e valori storici, documentali, architettonici e paesaggistici che connotano l'edificio, in coerenza con i "Criteri per il miglioramento sismico e tecniche di intervento" contenuti nel Capitolo 6 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri inerente l'Allineamento delle Linee Guida per la valutazione e la riduzione del

rischio sismico del patrimonio culturale alle nuove Norme Tecniche sulle costruzioni” (Consiglio Superiore LL.PP. Prot. n. 92 del 23.07.2010) e nel rispetto delle Prescrizioni per gli interventi in centro storico , già adottate dal Consiglio Comunale con Del. 23 del 9.02.2012 in allegato al Piano di Ricostruzione dei centri storici del Comune di L’Aquila. La Direttiva evidenzia le criticità di alcuni interventi strutturali invasivi e fornisce indicazioni per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale tutelato, con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, con l’intento di specificare, per le sole costruzioni in muratura, un percorso di conoscenza, di valutazione del livello di sicurezza nei confronti delle azioni sismiche e di progetto degli interventi concettualmente analogo a quello previsto per le costruzioni non tutelate, ma opportunamente adattato alle esigenze e peculiarità del patrimonio culturale.

Pertanto, ai sensi dell’intesa tra il comune di L’Aquila e la Direzione Regionale Mibac, non sono in ogni caso ammessi, per la riparazione degli edifici oggetto della presente intesa, gli interventi di seguito riportati, in quanto ritenuti invasivi, non reversibili, non rispettosi delle tecniche e della concezione originaria della struttura, rigidi rispetto alla risposta sismica, come è stato evidenziato laddove sono stati utilizzati per il restauro e recupero delle murature storiche (come in occasione di altre ricostruzioni post-sisma in Italia):

Strutture verticali

Posa in opera di intonaco cementizio armato con rete elettrosaldato in acciaio sulle pareti verticali

Esecuzione di perforazioni armate con barre di acciaio ancorate con iniezioni di cemento

Consolidamento delle murature con malta cementizia;

Strutture orizzontali

Consolidamento delle strutture voltate con cappe in calcestruzzo armato con rete elettrosaldato

Esecuzione di orizzontamenti in cemento armato e di solette molto rigide, in particolare negli edifici/aggregati caratterizzati da irregolarità di pianta

Cordoli in breccia in cemento armato.

Interventi in copertura

Esecuzione di cordoli in calcestruzzo armato di elevato spessore

Strutture portanti in cemento armato

Irrigidimenti localizzati con elementi in cemento armato.

Inoltre, a sensi della stessa direttiva, si sconsiglia il placcaggio con tessuti o lamine in materiale fibrorinforzato relativamente alla compatibilità di questi materiali e delle resine di incollaggio con la muratura storica.

In riferimento al parere richiesto da Cecilia Zampa si fa presente che qualora prove sui materiali e documentazione tecnica di supporto certifichino proprietà dei materiali tali da escludere gli inconvenienti tipici delle tecniche sconsigliate, gli interventi in oggetto possono rientrare tra quelli ammessi.

ing. Antonio Vicaretti - 21 giugno 2013 – a.vicaretti@tonelli-ingegneria-it

D133 - Salve, mi accingo a consegnare la scheda parametrica di un aggregato e avrei bisogno di chiarimenti in merito alle anticipazioni del contributo sulle indagini geologiche e strutturali eseguite sull'aggregato. Bisogna presentare un preventivo oppure emettere fattura nella consegna del progetto parte prima? In attesa di una vostra risposta, porgo cordiali saluti.

R133 - Al progetto parte prima è sufficiente allegare il computo delle indagini eseguite. Le spese sostenute per le indagini geologiche vanno documentate per la liquidazione.

Giovanni Spagnoli - 21 giugno 2013 - prosystemlaquila@gmail.com

D134 - In ottemperanza a quanto indicato dall'art. 7, comma 6 dell'Ordinanza n. 3820 del 12 novembre 2009, in cui è indicato che: "nel caso di edifici con esiti differenti, tra cui ci siano edifici con esito E, gli importi dei contributi relativi ad edifici con esito B, C possono essere maggiorati del 30% e quelli degli edifici con esito A possono essere equiparati a quelli con esito B, ma senza la citata maggiorazione del 50%".

1) Come è possibile tener conto, nella scheda parametrica, della maggiorazione del 30% per gli edifici con esito B e C?;

R134 – La scheda parametrica fa riferimento a quanto previsto dal DPCM 3 febbraio 2013 e Decreto USRA n.1 e pertanto non sono previste le maggiorazioni riferite all'art.7 c.6 della OPCM 3820/2009.

A tal proposito si richiama l'art. 2 comma 7 del Decreto USRA n.1 : "I livelli di indennizzo unitario L0 per U.S. (edifici) in aggregato, in presenza di altri edifici con livelli di indennizzo unitario maggiori sono elevati al livello L1. Per i livelli di indennizzo unitario L0 e L1 sono ammissibili interventi locali."

D135 Nella scheda devono essere inseriti i nuovi esiti?

R135 - Al progetto parte prima va allegata la scheda AeDES per il rilievo dell'agibilità eventualmente compilata dal tecnico incaricato.

A tal proposito si richiama l'art. 2 comma 6 del DPCM 4 febbraio 2006, il chiarimento dell'Ufficio Speciale in data 29 aprile 2013 pubblicato su sito dello stesso Ufficio e l'avviso del comune di L'Aquila in data 22 maggio 2013

B – ORDINI DEGLI ARCHITETTI E INGEGNERI DI L'AQUILA

B1 - Ordine Architetti L'Aquila -17 aprile 2013 – mail : infoaquila@archiworld.it

D - La scheda parametrica presenta numerosissime problematiche sotto l'aspetto della funzionalità altrimenti non si spiegherebbero i continui aggiornamenti della scheda stessa

R – La scheda è stata pubblicata a gennaio 2013 ed è stata aggiornata il 12 marzo 2013 dopo la pubblicazione del DPCM 4 febbraio 2013 unitamente alla modulistica per la presentazione delle domande di contributo. La scheda pubblicata il 12 marzo contiene modifiche non sostanziali e consente di importare i dati dalla precedente versione.

D - La certificazione per la Pubblica Amministrazione è obbligatoria e deve essere fatta da un ente certificatore accreditato.

R – Le istruzioni pubblicate sul sito USRA e i chiarimenti forniti all'Ordine degli ingegneri di L'Aquila, per la determinazione del livello di danno, illustrano le operazioni di calcolo previste al suo interno. La scheda è realizzata in Microsoft excel ampiamente certificato. Eventuali schede non conformi a quella pubblicata saranno validate in sede di istruttoria .

D - La scheda parametrica è complessa altrimenti non si spiegherebbero gli innumerevoli quesiti posti dai tecnici

R - I quesiti pervenuti all'indirizzo sisma2009.aquila@gmail.com (circa 120) sono in numero limitato rispetto al numero dei progetti che possono essere redatti con la nuova procedura. Essi riguardano la nuova procedura, in generale, e in parte l'utilizzo della scheda parametrica. Sono stati consegnati numerosi progetti con la nuova procedura che attualmente sono in fase di esame.

D - Si afferma che la compilazione della scheda è possibile in tempi rapidi soltanto se si dispone di tutti gli elementi (rilievo geometrico, analisi del danno, calcolo delle superfici, dati della proprietà, individuazione degli interventi di pregio e interesse storico artistico, indagini sulle strutture e sui terreni ecc);

Ma chi non è in possesso di tali dati, perché non ha potuto anticipare le spese, perde l'indennizzo?

R – La redazione del progetto parte prima, come previsto dalla normativa per la ricostruzione e dal DPCM 4 febbraio 2013, rientra tra i compiti dei progettisti incaricati per la redazione dei progetti di ricostruzione. La nuova procedura semplifica l'attività dei progettisti consentendo loro di consegnare il progetto in due parti ed evitare di eseguire la seconda parte in tempi ristretti.

D - Si afferma che per l'aggiornamento del costo di costruzione per l'edilizia residenziale occorre l'autorizzazione da parte dei soggetti istituzionali competenti!! E chi sono? Non sono forse la regione e/o lei che è il responsabile dell'ufficio ricostruzione del comune di L'Aquila? Incaricato con contratto prot. 25722 dell'11 aprile 2013;

R – Il costo di ricostruzione di cui al Decreto USRA n.1 potrà essere aggiornato in sede di presentazione del progetto parte seconda. L'indicizzazione del costo di costruzione è previsto dalla normativa per la ricostruzione di cui al DPCM 4 febbraio 2013. Sono previsti incontri con le parti sociali per aggiornamento del prezzario regionale collegato al costo di costruzione.

D - non è vero che è possibile inserire nel QE riepilogativo dell'UMI le spese per le opere di spuntellamento e per l'occupazione di suolo pubblico. L'unico modo per potere inserire è riportandole impropriamente (creando confusione) in un QE relativo ad una US (consiglio dell'ing. Antonio Martinelli del CNR);

R – Nel quadro economico di ciascuna US è possibile inserire altri costi aggiuntivi al contributo concedibile determinato con il modello parametrico previsti dal DPCM 4 febbraio 2013 e Decreto USRA n.1 tra cui la rimozione delle opere di messa in sicurezza. Gli importi richiesti dovranno essere documentati come previsto dall'art.2 comma 10 del decreto USRA n.1.

D - Chi deve sostenere le spese per la redazione delle perizia sulle opere di restauro storico artistico?

R – Le opere di restauro storico artistico, non coperti da indennizzo nella procedura ai sensi della OPCM 3790/2009, necessitano di una stima da parte di un tecnico qualificato in quanto non possono essere determinati in modo parametrico. Tali lavori concorrono all'importo delle spese tecniche e all'anticipazione delle stesse del 2% previsto dal decreto USRA n.1.

D - Vi sono palesi situazioni oggettive di disparità di trattazione nella valutazione della vulnerabilità (esempio un palazzo con un salone di 20*8 m è uguale ad un palazzo con n.10 saloni di 20*8 m)

R – La condizione di vulnerabilità è rilevata in presenza di almeno un indicatore significativo che potrebbe favorire un danno grave all'edificio in caso di azione sismica. Eventuali casi particolari possono essere esaminati in sede di istruttoria.

D - Per quanto attiene la possibilità di inserire nel menù il danno non conforme a quello rilevato nella originaria scheda AeDES si allega la nota dell'ing. Pierluigi De Amicis

R – Nella scheda è possibile inserire il danno non conforme a quello rilevato con la scheda AeDES.

L'osservazione dell'ing. De Amicis riguarda invece la possibilità di inserire un esito non conforme a quello rilevato con la fase dell'emergenza. Il citato articolo 2 prevede 3 possibilità :

- esisti discordanti : presenza di più schede con esiti discordanti sullo stesso edificio o discordante da quello rilevato dal progettista in sede di redazione del progetto parte prima ;
- presenza di schede con esiti D o F;
- assenza di scheda di agibilità.

In questi casi il progettista incaricato per la redazione del progetto, ai sensi dell'art.2 comma 7 del DPCM 4 febbraio 2013 *“provvede alla compilazione della scheda AeDES il cui esito dovrà essere verificato e validato dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L'Aquila e dagli Uffici Territoriali per gli altri comuni, in sede di presentazione del progetto parte prima o, motivatamente, del progetto parte seconda. della progettazione può prevedere”*

D - Si afferma che la stima per spese tecniche potrà essere determinata in modo definitivo soltanto sulla base del computo previsto dal progetto parte seconda ma nella parte prima come si calcola non essendoci un computo metrico?

R – Nel progetto parte prima viene riconosciuto un importo forfetario pari al 2 % dell'importo del contributo a titolo di acconto sulla parcella professionale, che verrà successivamente determinata sulla base del computo previsto nel progetto parte-seconda: non occorre quindi allegare alcun calcolo di parcella al progetto parte-prima (vedi Allegato 4 al Decreto n 1 dell'USRA).

D - che cosa si intende per ripristino integrale per il quale si invoca l'art.6 comma 7 del decreto n.1 e con quali fondi può essere attuato (vedi edifici Onna demoliti e vedi piano ricostruzione)

R – Per la fattibilità del ripristino si fa riferimento alle indicazioni del PRG di L'Aquila

D - Forse è veramente urgente incontrarci perché c'è in ballo la ricostruzione della città ed è bene che ognuno si assuma le proprie responsabilità

R – USRA è disponibile ad incontri con gli Ordini come è già avvenuto nella fase di messa a punto della normativa;

D - È altresì urgente comunicare che i termini di consegna delle schede decorreranno da quando ci saranno le condizioni per poterle presentare in maniera seria;

R – Sono state consegnati oltre cento progetti con la nuova procedura e la scheda parametrica, attualmente in uso, è stata adeguatamente testata e non è stata rilevata alcuna anomalia di funzionamento, essa costituisce il riferimento valido per la determinazione del contributo concedibile. I criteri di calcolo possono essere ulteriormente documentati e illustrati insieme al suo funzionamento con incontri tecnici programmati con USRA.

D - Non è più accettabile il fatto che i dirigenti comunali per questioni istituzionali non sono rintracciabili non rispondono al telefono non rispondono alla posta certificata ecc. La invitiamo a prendere provvedimenti

R – La domanda deve essere rivolta all'Amministrazione Comunale e non a USRA. I dirigenti del comune di L'Aquila non dipendono da USRA

ALLEGATO



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

L'Aquila 4 aprile 2013

Gent.mo Ing. Paolo De Santis
Presidente Ordine degli
Ingegneri
della Provincia di L'Aquila
Via G.Saragat,3
Loc. Campo di Pile
67100 L'Aquila

p.c. Assessore alla Ricostruzione
Comune di L'Aquila
Via Avezzano
67100 – L'Aquila

Oggetto: Comunicazione del 25 marzo 2013 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di L'Aquila al dott. Paolo Aielli in relazione alla presenza di criticità rilevate nella scheda parametrica pubblicata sul sito Internet dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila. Chiarimenti.

In riferimento Sua comunicazione in data 25 marzo 2013 si trasmette, in allegato, il presente documento che sarà pubblicato sul sito internet di USRA.

Si rimane a disposizione ad un incontro per ulteriori Vs segnalazioni, approfondimenti e chiarimenti in merito alla problematica.

Cordiali Saluti

Il Responsabile dell'USRA
Paolo Aielli

B2 - Ordine ingegneri di L'Aquila – 25 marzo 2012 - ordingaq@gmail.com

Comunicazione del 25 marzo 2013 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di L'Aquila al dott. Paolo Aielli in relazione a presunte criticità della scheda parametrica pubblicata sul sito Internet dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila. Chiarimenti.

Con riferimento a quanto illustrato nella comunicazione citata in oggetto si fa presente che:

- Da un'attenta lettura della scheda parametrica si rileva che la data del rilascio è chiaramente indicata nel foglio "Intestazione";
- Considerato che la scheda parametrica attualmente in uso è stata adeguatamente testata e non è stata rilevata alcuna anomalia di funzionamento, essa costituisce il riferimento valido per il calcolo dell'indice di danno globale la cui procedura viene di seguito descritta;
- Le osservazioni rappresentate dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di L'Aquila a firma del presidente ing. Paolo De Santis fanno riferimento ad un'incoerenza presente negli esempi di calcolo riportati negli allegati alle istruzioni facilmente rilevabile. E' bene evidenziare che la procedura indicata nelle istruzioni, volta ad esplicitare il funzionamento della scheda, è puntuale e permette un uso corretto della scheda stessa. Si fa inoltre presente che è possibile avere qualunque tipo di chiarimento inviando apposita comunicazione all'indirizzo di posta elettronica sisma2009.aquila@gmail.com (servizio messo a disposizione dei tecnici coinvolti nei processi di ricostruzione);
- In base alle indicazioni presenti nella comunicazione del 25 marzo 2013 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di L'Aquila indicata in oggetto, si rileva un uso improprio della scheda parametrica evidenziando che tutte le indicazioni esplicitate nel presente documento sono valide soltanto per un uso proprio di schede conformi a quella pubblicata sul sito Internet dell'U.S.R.A.

ALLEGATO

Calcolo dell'indice di danno globale D

Il valore dell'indice di danno globale D è calcolato come:

$$D := \frac{P_{tot}}{P_{rif}}$$

dove

P_{tot} è l'indice di danno globale valutato per il danneggiamento rilevato;

P_{rif} è l'indice P_{tot} valutato per un danneggiamento di riferimento dato dalle condizioni di danno gravissimo su tutte le componenti strutturali.

Dividendo P_{tot} per P_{ref} si ottiene quindi una normalizzazione del danno globale al valore unitario: il coefficiente D avrà valore pari a 0 se non sarà riscontrato alcun danno, pari a 1 in caso di crollo totale. Il livello di danno globale secondo la scala EMS98 sarà quindi calcolato secondo la seguente tabella.

Tabella 1: Tabella di conversione danno EMS98 - indice del danno D calcolato nella scheda parametrica.

livello di danno globale D	Danno EMS98 globale del fabbricato
0	D0
>0 e ≤ 0,2	D1
>0,2 e ≤ 0,4	D2
>0,4 e ≤ 0,6	D3
>0,6 e ≤ 0,8	D4
>0,8	D5

L'indice P_{tot} ha origine dalla valutazione sintetica del danno prevista nella scheda AeDES e tiene conto, per ogni componente strutturale (strutture verticali, solai, scale, copertura e tamponature-tramezzi), della gravità dello stesso e della sua estensione.

$$P_{tot} := \sum_{i=1}^5 \left[R_i \sum_j (E_j P_j) \right]$$

dove

i fa riferimento alle componenti strutturali;

R_i rappresenta il peso che hanno le componenti strutturali;

P_j è un punteggio proporzionale al livello di danno;

E_j rappresenta l'estensione del danno P_j ;

j è una variabile contatore che fa riferimento alle colonne della matrice di danno-estensione del danno presente nella scheda AeDES.

Il parametro rappresentativo dei pesi R_i è stato valutato in funzione dei costi medi di riparazione delle diverse componenti strutturali sia per le strutture in muratura che per quelle in calcestruzzo armato.

Tabella 2: Valore dei pesi dei componenti strutturali utilizzati per le strutture in muratura ed in calcestruzzo armato.

Strutture verticali	0.65
Solai	0.2
Scale	0.025
Copertura	0.1
Tamponature e tram.	0.025

Strutture verticali	0.5
Solai	0.1
Scale	0.05
Copertura	0.05
Tamponature e tram.	0.3

Il parametro P_j viene determinato in funzione degli intervalli di danneggiamento stabiliti dalla scheda AeDES che sono:

- il livello di danno gravissimo D4-D5,
- il livello di danno medio grave D2-D3,
- il livello di danno lieve D1,
- il livello di danno nullo D0.

Attribuendo un valore unitario al livello D5, gli altri sono definiti come sintetizzato nella seguente Tabella 3.

Tabella 3: Tabella di attribuzione dei valori numerici ai livelli di danno della scala EMS98 utilizzata nella scheda AeDES.

livello di danno EMS98	D0	D1	D2	D3	D4	D5
punteggio attribuito	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0

Il valore numerico P_j , dovendo rappresentare i livelli di danno indicati nella scheda AeDES, è valutato come valor medio dei punteggi indicati in Tabella 3.

Tabella 4: Valore della variabile rappresentativa del punteggio P_j . I punteggi vengono assegnati come il valor medio dei livelli di danno assegnati.

danno	punteggio	commento
gravissimo (D4-D5)	0.9	media fra 0.8 e 1.0
medio (D2-D3)	0.5	media tra 0.4 e 0.6
lieve (D1)	0.1	pari a 0.2
nullo (D0)	0.0	pari a 0

In maniera dal tutto analoga si calcola il valore E_j che rappresenta l'estensione del danno e viene calcolato come la media dei valori minimo e massimo delle estensioni indicate nella scheda AeDES (vedere Tabella 5).

Tabella 5: Valore della variabile rappresentativa dell'estensione E_j . Ad ogni classe di estensione viene associato il suo valor medio.

estensione	punteggio medio (E_j)	commento
0 - 1/3	1/6	media fra 0 e 1/3
1/3 - 2/3	3/6	media tra 1/3 e 2/3
2/3 - 1	5/6	media tra 2/3 e 1

ESEMPIO DI CALCOLO

Con riferimento all'esempio contenuto nelle istruzioni, si illustra il calcolo eseguito dalla scheda parametrica (versione v0.371) a disposizione dei tecnici incaricati per la redazione dei progetti esecutivi. Facendo riferimento allo stato di danneggiamento illustrato nella Tabella 6 si calcola il punteggio P_{tot} sulla base di quanto illustrato nel paragrafo precedente.

$$P_{tot} := \sum_{i=1}^5 \left[R_i \sum_j (E_j P_j) \right]$$

Tabella 6: Quadro sintetico del danno.

Comp. Strutturale danno prees.		livello - estensione		DANNO								
				D4-D5 gravissimo			D2-D3 medio-grave			D1 leggero		
		> 2/3	1/3-2/3	< 1/3	> 2/3	1/3-2/3	< 1/3	> 2/3	1/3-2/3	< 1/3		
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	
1	Strutture verticali				X							
2	Solai			X								
3	Scale						X					
4	Copertura	X										
5	Tamponature e tramezzi					X						

Nella seguente Tabella 7 viene illustrato il calcolo del punteggio P_{tot} ed in Tabella 8 si calcola il punteggio di riferimento del P_{tot} necessario per la normalizzazione ad 1 dell'indice numerico del danno D.

Tabella 7: Calcolo dei punteggi valutati per il livello di danneggiamento indicato nella Tabella 6 (nel presente calcolo i valori numerici sono arrotondati alla terza cifra decimale).

R _i	E _j	P _j	R _i x E _j x P _j	commento
0.650	0.833	0.5	0.271	danno strutture verticali
0.200	0.167	0.9	0.030	danno solai
0.025	0.167	0.5	0.002	danno scale
0.100	0.833	0.9	0.075	danno copertura
0.025	0.500	0.5	0.006	danno tamponatura e tramezzi
P _{tot}			0.384	danno globale non normalizzato

Tabella 8: Calcolo dei punteggi valutati per il livello di danneggiamento di riferimento (nel presente calcolo i valori numerici sono arrotondati alla terza cifra decimale).

R _i	E _j	P _j	R _i x E _j x P _j	commento
0.650	0.833	0.9	0.488	danno strutture verticali
0.200	0.833	0.9	0.150	danno solai
0.025	0.833	0.9	0.019	danno scale
0.100	0.833	0.9	0.075	danno copertura
0.025	0.833	0.9	0.019	danno tamponatura e tramezzi
Prif			0.750	danno globale di riferimento

L'indice di danno quindi vale 0.384 che, in seguito alla normalizzazione al valore unitario, assume il valore $0.384/0.750 = 0.512$ che corrisponde al livello di danno D3, come correttamente calcolato dalla scheda parametrica.

C – CHIARIMENTI DI CARATTERE GENERALE PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DI CUI AL DPCM 4 FEBBRAIO 2013 E DECRETO USRA N.1:

A seguito delle richieste di chiarimenti pervenute all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, e dall'esame dei progetti, sono state rilevate alcune problematiche, che hanno carattere generale. Al fine di agevolare i cittadini e i Professionisti incaricati L'Ufficio ha ritenuto opportuno pubblicare i chiarimenti e le interpretazioni della normativa nella presente pagina del sito. Essa sarà continuamente aggiornata e le problematiche saranno organizzate con un indice ragionato.

Procedura disciplinata dal DPCM 4 febbraio 2013 e Decreto USRA n.1

CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ALLE UNITÀ IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE.

Ai sensi dell'art.3 comma 1 della legge 77/2009 è prevista la concessione di contributi a fondo perduto per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazioni considerate principali ai sensi del decreto legislativo 30/12/1992 n.504.

Ai sensi dell'art.8 comma 2 dello stesso decreto 504/92 per abitazione principale si intende quella posseduta dal contribuente/soggetto passivo a titolo di proprietà, usufrutto o altro titolo reale e i suoi familiari vi dimorano abitualmente. Ai sensi dell'art.3 del decreto 504/92 i soggetti passivi sono il proprietario, il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, e altri titoli e per gli immobili concessi in locazione finanziaria il locatario a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

Pertanto ai sensi della disciplina regolata dal DPCM 4 febbraio 2013 e dal Decreto USRA n.1/2013 per Unità immobiliare adibita ad abitazione principale, o ad essa assimilabile”, si intende quella occupata come effettiva stabile dimora dagli aventi diritto (proprietario, usufruttuario, locatario, ...) alla data del sisma a L'Aquila del 06.04.2009 così come previsto dal citato decreto 504/92.

La stessa procedura, inoltre, prevede la verifica dei requisiti degli aventi diritto ai sensi delle normativa vigente nella fase della presentazione del progetto parte prima e il contributo sarà essere rilasciato soltanto dopo l'approvazione del progetto parte seconda.

Nel modulo di domanda del progetto parte prima , al punto D3, per prima casa si intende l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, o ad essa assimilabile”, occupata come effettiva stabile dimora.

ESITI DI AGIBILITÀ

Ai sensi dell'art. 2 comma 7 DPCM 3 febbraio 2013 sono previste tre possibilità per quanto riguarda gli esiti di agibilità

- esiti discordanti : che va inteso sia come presenza di più schede con esiti discordanti sullo stesso edificio, sia come esito discordante da quello rilevato dal progettista in sede di redazione del progetto parte prima;
- presenza di schede con esiti D o F;
- assenza di scheda di agibilità.

In questi casi il progettista incaricato per la redazione del progetto, ai sensi del citato art.2 del DPCM 4 febbraio 2013 “provvede alla compilazione della scheda AeDES il cui esito dovrà essere verificato e validato

dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L'Aquila e dagli Uffici Territoriali per gli altri comuni, in sede di presentazione del progetto parte prima o, motivatamente, del progetto parte seconda. della progettazione può prevedere”

A seguito del chiarimento il Comune di L'Aquila ha emanato il seguente avviso

Avviso Richieste di ulteriore sopralluogo per attribuzione e modifica esito di agibilità

Premesso che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 febbraio 2013, art.2 comma 7 *... "In caso di esiti discordanti o di scheda con esito "D" o "F", o di assenza di scheda, il progettista incaricato per la redazione del progetto provvede alla compilazione delle scheda AeDES, il cui esito dovrà essere verificato e validato dall' Ufficio speciale per il Comune dell' Aquila e dagli Uffici territoriali per gli altri Comuni del cratere, in sede di presentazione del progetto parte prima o, motivatamente, del progetto parte seconda"*, pertanto le competenze per la validazione delle schede di agibilità passano all'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila (USC), istituito dall'art. 67 ter del decreto legge n. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012.

Ciò premesso, la funzione di *"rilevo dell'agibilità"*, attribuita al Comune dell' Aquila dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012 l'art.1 ai commi 1,2 e 3 allo scopo di svolgere *... "l'attività dirette all'attribuzione degli esiti di agibilità tramite sopralluoghi, agli edifici danneggiati dagli eventi sismici,"* si intende superata, pertanto l'esito dovrà essere attribuito esclusivamente dal tecnico progettista, in sede di presentazione del progetto.

Con il presente avviso si intendono superate tutte le procedure e le circolari riferite alla revisione degli esiti emanate dal Commissario Delegato per la Ricostruzione e dal Comune dell' Aquila, e pertanto le istanze di ulteriore sopralluogo inevase si intendono archiviate.

Per maggiore chiarezza si specifica che l'esito rilevato dal tecnico incaricato della redazione del progetto, ai sensi del citato art.2 del DPCM 4 febbraio 2013, validato dall' Ufficio speciale della Ricostruzione, verrà comunicato al Comune dell' Aquila per la successiva ufficializzazione su Albo Pretorio, con particolare riferimento alle decorrenze dei termini ed eventuali benefici previsti per l'assistenza alla popolazione.

L'Aquila, lì 22 maggio 2013

Il Dirigente
Ing. Vittorio Fabrizi

SOSTITUZIONE EDILIZIA

Il DPCM 4 febbraio 2013 e il Decreto USRA n.1, prevedono che la sostituzione edilizia in sito sia possibile nei seguenti casi :

1. quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'art.6 comma 2 del Decreto USRA n.1. In tal caso il contributo è riconosciuto nei limiti del contributo massimo ammissibile (livello unitario di costo L3).
“La demolizione e ricostruzione o ripristino, totale o parziale, per gli edifici (U.S.) di cui al precedente comma 1 è consentita nei seguenti casi, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:
 - a. *edifici distrutti ossia completamente crollati o demoliti per ordinanza sindacale;*
 - b. *edifici in muratura con crolli parziali dei muri portanti e degli orizzontamenti che hanno interessato almeno il 25% in volume vuoto per pieno;*
 - c. *edifici in c.a.: in presenza di spostamenti permanenti dovuti al sisma fra la base e la sommità di pilastri di un qualunque piano, pari o superiore all'1.5% dell'altezza di interpiano e relativa ad almeno il 50% dei pilastri del piano stesso;*
 - d. *edifici in c.a. con resistenza a compressione media cubica in situ del calcestruzzo, ossia valutata su provini cilindrici con rapporto altezza/diametro unitario e senza applicare alcun coefficiente correttivo, eventualmente valutata tenendo conto anche di prove non distruttive opportunamente calibrate sui dati delle prove distruttive, risulti inferiore a 8 Mega Pascal; nel caso di provini cilindrici con il suddetto rapporto maggiore di uno, si riporta la resistenza ottenuta a quella cubica secondo le formulazioni correnti.”*
2. per gli edifici ordinari e per quelli valutati e/o ritenuti incongrui dall'Ufficio Speciale nell'ambito della Commissione Pareri. In tal caso il contributo è riconosciuto nei limiti del contributo massimo concedibile (livello di costo unitario determinato con l'analisi danno vulnerabilità) oltre le eventuali maggiorazioni ammissibili.
3. Per l'applicazione delle procedure di cui alla OPCM 3790/2009 in fase di ricostruzione di edifici con pregio si applicano le maggiorazioni dalla disciplina regolata dal DPCM 4 febbraio 2013.

Ad integrazione dei casi principali sopra elencati, al fine di favorire la riqualificazione urbana e il miglioramento della qualità abitativa, anche attraverso il diradamento insediativo :

- il Comune di L'Aquila può introdurre specifiche disposizioni volte alla demolizione e alla ricostruzione di edifici in cemento armato o comunque ritenuti incongrui dalla commissione pareri. In tali casi la ricostruzione può prevedere nuove definizioni tipologiche costruttive, in ossequio alle attuali conoscenze antisismiche, sempre nel rispetto del carattere dell'ambiente urbano storico (art.8 DPCM 4/2/2013);
- nell'ambito dei piani di progettazione unitaria o attuativi del piano di ricostruzione del comune di L'Aquila è ammessa la demolizione degli immobili in essi ricompresi, previo nulla osta dell'Ufficio speciale, con conseguente facoltà di ricorrere all'acquisto di un alloggio equivalente (art.8 DPCM 4/2/2013);
- E' consentita la sostituzione edilizia parziale in edifici con i piani superiori con struttura intelaiata e i piani inferiori in muratura e delle porzioni di unità strutturali intelaiate di estensione significativa da cielo a terra.

In questi casi particolari, sopra elencati, il contributo massimo concedibile può essere elevato al contributo massimo ammissibile (L3), per l'intera US o UMI.

Si evidenzia che ai sensi di tale disciplina non è ammissibile la sostituzione edilizia per superamento del limite di convenienza economica e tutte le proposte di sostituzione edilizia ,totale o parziale, devono essere attuate nel rispetto dello strumento urbanistico vigente e pertanto sono sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte del comune che potrà esprimersi nell'ambito della commissione pareri.

Per gli edifici di pregio e di interesse paesaggistico le proposte di demolizione e ripristino devono essere approvate dalla Commissione Pareri in sede di istruttoria del progetto parte prima, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti (art.6 c 4 decreto USRA n.1) mentre per gli edifici con vincolo diretto la competente Soprintendenza, nell'ambito della Commissione Pareri, segue le procedure di cui al D.lgs 42/04, art.10, comma 3, lettera a) (art.6 c.5 decreto USRA n.1).

Nel caso di edifici di pregio, di interesse paesaggistico o con vincolo diretto ex D.lgs 42/04, art.10, comma 3, lettera a), demoliti, crollati completamente o parzialmente (crolli superiori al 25% in volume vuoto per pieno), si potrà beneficiare delle maggiorazioni previste per tali tipologie di edifici, solo nel caso in cui si proceda al ripristino integrale nel rispetto dello strumento urbanistico vigente.

Nel caso in cui venga riconosciuto il contributo per la riparazione di Unità Strutturale (Porzione di aggregato o Aggregato) ed i Proprietari intendano procedere alla ricostruzione dell'immobile a parità di contributo così come indicato per la riparazione ed accollandosi la maggiore spesa per la ricostruzione, può essere riconosciuta la facoltà di procedere a ricostruzione, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni :

- l'intervento di ricostruzione sia compatibile con le prescrizioni del PdR
- venga prodotto Verbale di Assemblea dei Proprietari che dimostri la volontà di tutti i proprietari di procedere alla ricostruzione
- Vega presentato il Progetto di ricostruzione dell'immobile, completo in ogni sua parte (architettura, strutture, impianti, risparmio energetico, ecc.) con le necessarie Relazioni generali, di calcolo e di verifica sismica nel rispetto di NTC 2008;
- vengano indicate le quote di accollo a carico dei singoli proprietari, corredate dalle garanzie delle quote eccedenti il contributo.

Maggiorazione del contributo per demolizione edificio esistente e smaltimento macerie

Il costo per la demolizione dell'edificio esistente e lo smaltimento delle macerie (art.3 c 5 lett.d decreto USRA n.1) è riconosciuto :

- quando sono verificate le condizioni di cui all'art.6 comma 2 decreto USRA n.1;
- quando è consentita la sostituzione edilizia parziale (art.6 c.3 decreto USRA n.1);
- nei casi previsti dal citato art.8 del DPCM 4 febbraio 2013;

Per gli edifici ordinari di cui all'art.6 comma 1a decreto USRA n.1 e per quelli valutati e/o ritenuti incongrui dall'Ufficio Speciale è ammissibile la sostituzione edilizia in sito nei limiti del contributo massimo concedibile (art.6 c.8 Decreto USRA n.1).

Soltanto per il livello di costo L3, la maggiorazione del contributo per "demolizione edificio esistente e smaltimento macerie" può essere riconosciuta, se necessaria, totalmente o in parte oltre il contributo massimo concedibile.

Il costo per la demolizione e lo smaltimento delle macerie va calcolato facendo riferimento al prezzario regionale e alla normativa vigente tenendo conto del costo unitario di demolizione vuoto per pieno maggiorato dei costi per il trasporto a discarica e lo smaltimento delle macerie.

ABITAZIONE EQUIVALENTE

La possibilità di avvalersi della facoltà di acquistare o di ricostruire in altro sedime un'abitazione equivalente a quella principale è prevista dalla disciplina di cui al DPCM 4/2/2013 e Decreto USRA n.1 nei casi di seguito indicati secondo le modalità previste dal Decreto del Commissario Delegato n.43/2010 e dalla OPCM 3917:

- quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'art.6 comma 2 del Decreto USRA n.1.
- nei casi previsti dall'art.8 del DPCM 4/2/2013.

“ Ad integrazione dei casi principali sopra elencati, al fine di favorire la riqualificazione urbana e il miglioramento della qualità abitativa, anche attraverso il diradamento insediativo :

- *il Comune di L' Aquila può introdurre specifiche disposizioni volte alla demolizione e alla ricostruzione di edifici in cemento armato o comunque ritenuti incongrui dalla commissione pareri. In tali casi la ricostruzione può prevedere nuove definizioni tipologiche costruttive, in ossequio alle attuali conoscenze antisismiche, sempre nel rispetto del carattere dell'ambiente urbano storico (art.8 DPCM 4/2/2013)*
- *nell'ambito dei piani di progettazione unitaria o attuativi del piano di ricostruzione del comune di L'Aquila è ammessa la demolizione degli immobili in essi ricompresi, previo nulla osta dell'Ufficio speciale, con conseguente facoltà di ricorrere all'acquisto di un alloggio equivalente (art.8 DPCM 4/2/2013).”*

In questi due casi il costo dell'abitazione equivalente è riconosciuto nei limiti previsti dall'Osservatorio Mobiliare Italiano riferito al primo semestre del 2009 in tutti i comuni italiani.

Pertanto il valore di mercato per l'acquisto di una nuova abitazione equivalente, in sostituzione di quella principale distrutta dal sisma del 2009, è individuato utilizzando i parametri dell'Agenzia del Territorio, riferiti al primo semestre 2009, calcolati sull'abitazione di proprietà principale distrutta.

AUTOCERTIFICAZIONE PER REGOLARITA' EDILIZIA E URBANISTICA

Il principio che l'Unità Immobiliare facente parte di Aggregato, UMI, US oggetto del contributo sia regolare dal punto di vista edilizio ed urbanistico per poter ottenere il contributo richiesto (L 134/2012 ...), va ribadito nell'esame di tutti i progetti di ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 2009.

Sia con la procedura di cui alla OPCM 3790/2009 e sia con quella regolata dal DPCM 4 febbraio 2013 tutti i proprietari di Unità Immobiliari devono produrre Autocertificazione attestante la regolarità delle rispettive Unità Immobiliari su apposito modello predisposto dall'Ufficio Speciale Ricostruzione di L'Aquila.

Sono considerate “regolari” tutte le Unità Immobiliari nelle quali non sono stati commessi abusi urbanistici/edilizi oppure quelle in cui gli abusi presenti sono stati sanati con provvedimento del Comune avvenuto prima della data del sisma del 06.04.2009 salvo la sussistenza del diritto a vedersi riconosciuto il corrispondente titolo edilizio in forza di istanze legittimamente presentate prima del sisma del 6 aprile 2009.

In caso di presenza di abusi urbanistici/edilizi, ivi compresa la modifica della destinazione d'uso dei locali rispetto a quella posseduta al momento del sisma, il contributo non può essere concesso per le U.I. irregolari.

La superficie delle stesse Unità Immobiliari entra comunque nel calcolo del contributo per le parti comuni, salvo detrarre le superfici abusive delle stesse Unità Immobiliari.

Qualora una singola unità immobiliare appartenga a più soggetti in comproprietà, a seguito di specifico parere legale acquisito sull'argomento, si può ritenere che la dichiarazione sostitutiva relativa (allegato D3 USRA - progetto parte prima) possa essere resa da un singolo comproprietario, invece che da tutti.

Per i progetti disciplinati dal DPCM 4 febbraio 2013, nel caso in cui ci sia difformità tra la realtà rilevata dal tecnico e i dati ufficiali con il progetto parte prima, è possibile regolarizzare le eventuali irregolarità con il progetto parte seconda.

RICONOSCIMENTO DELLE CAVITÀ IPOGEE

La maggiorazione per la presenza di cavità ipogee del contributo va determinata sulla base delle indagini e degli accertamenti necessari per la definizione delle cavità ipogee come previsto dall'art.3 comma e del Decreto USRA n.1. : *“per edifici situati in aree di sedime interessate da cavità ipogee di origine naturale, l'Ufficio speciale per la ricostruzione, anche con l'ausilio delle commissioni pareri, valuterà l'opportunità di riconoscere, a seguito di un rilievo planimetrico che definisca lo sviluppo della cavità ipogea e ad uno studio di caratterizzazione geomeccanica dell'ammasso roccioso che verifichi le condizioni di stabilità delle calotte e delle pareti della cavità, un eventuale maggiorazione nel caso in cui venga accertata la necessità di intervento di consolidamento e/o bonifica”*

D – CHIARIMENTI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DELLE VECCHIE PROCEDURE, ADOTTATI DALL'USRA PER L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI RICOSTRUZIONE

D.1 - Aggregati con Edifici di pregio: In presenza di richiesta da parte dei tecnici del riconoscimento del pregio su un edificio, non essendo stata costituita una commissione (come richiesto dal Decreto n.45), non si è in grado di istruire correttamente la pratica. Il parere sul pregio diventa indispensabile ai fini della istruttoria

R1 - Le maggiorazioni del contributo base per gli edifici non regolati dalla disciplina di cui al DPCM 4 febbraio 2013 e Decreto USRA n.1, ove ricorrano le condizioni, sono determinate, per ciascuna U.S.:

- a. per gli edifici con l'attestazione di particolare interesse paesaggistico, secondo le specifiche della Tabella di cui all' Allegato 1 del Decreto n.1 USRA;
- b. per gli edifici di pregio secondo le specifiche riportate nell'Allegato 2 al Decreto USRA n.1.

Per la determinazione delle maggiorazioni di cui sopra vanno utilizzate le tabelle allegate al Decreto USRA n.1 e l'estratto della scheda parametrica,

D.2 - Aggregato costituito da edificio con parte vincolata e non vincolata (misto):

R.2 - Nel caso di edifici/Unità strutturali vincolati in parte (edifici misti) occorre valutare l'intervento nella sua unitarietà in riferimento alla tipologia di intervento. Si evidenzia a tal proposito che le verifiche alle azioni sismiche e ordinarie vanno effettuate per unità strutturale tenendo conto anche di eventuali interazioni tra US.

D.3 - Aggregato costituito da una chiesa e porzioni di edificio non vincolate per le quali viene richiesto il pregio.

In questo caso sarebbe opportuno richiedere una visione del progetto della chiesa al fine di comprendere le interferenze degli interventi previsti. Si devono esaminare le interferenze tra la chiesa e le porzioni di edificio oggetto della pratica.

La scheda parametrica è stata progettata per gli edifici assimilabili all'edilizia privata con tipologia a palazzo. Per quanto riguarda la presenza di un edificio di culto in aggregato si fa presente quanto segue:

Per gli edifici di culto è stato predisposto un apposito programma di finanziamento da parte del competente MIBAC e i soggetti attuatori sono i proprietari o il MIBAC , con l'Alta sorveglianza della Soprintendenza, eventuali finanziamenti per tale tipologia di edifici dovranno essere oggetto di accordo con lo stesso MIBAC anche nei casi previsti dal citato art. 5 del DPCM 4/2/2013.

Quando l'edificio di culto non può essere individuato come una UMI autonoma, per la presenza di compenetrazioni strutturali con le altre UI appartenenti all'aggregato il progetto dell'aggregato dovrà essere unico con fondi differenziati per le differenti tipologie.

Il contributo relativo agli interventi relativi sulle case canoniche, nel caso in cui non sia inserito nell'ambito di un progetto organico dell'edificio di culto finanziato dal MIBAC, può essere considerato a carico dei fondi della ricostruzione privata determinato ai sensi del DPCM 4/2/2013 e decreto USRA n.1. Nel caso di edifici ad uso pubblico di pertinenza degli edifici di culto si applica quanto previsto dal citato art.5 del DPCM 4 febbraio 2013.

D.4 - Demolizione e ricostruzione di un edificio sull'asse centrale del comune dell'Aquila ai sensi dell'art.5 della 3881: - è possibile accettare la demolizione e ricostruzione nel centro storico del comune do L'Aquila ?

R4 - Il DPCM 4 febbraio 2013 e il Decreto USRA n.1, prevedono che la sostituzione edilizia in sito sia possibile nei seguenti casi :

4. quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'art.6 comma 2 del Decreto USRA n.1. In tal caso il contributo è riconosciuto nei limiti del contributo massimo ammissibile (livello unitario di costo L3).
 - e. *“La demolizione e ricostruzione o ripristino, totale o parziale, per gli edifici (U.S.) di cui al precedente comma 1 è consentita nei seguenti casi, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:*
 - f. *edifici distrutti ossia completamente crollati o demoliti per ordinanza sindacale;*
 - g. *edifici in muratura con crolli parziali dei muri portanti e degli orizzontamenti che hanno interessato almeno il 25% in volume vuoto per pieno;*
 - h. *edifici in c.a.: in presenza di spostamenti permanenti dovuti al sisma fra la base e la sommità di pilastri di un qualunque piano, pari o superiore all'1.5% dell'altezza di interpiano e relativa ad almeno il 50% dei pilastri del piano stesso;*
 - i. *edifici in c.a. con resistenza a compressione media cubica in situ del calcestruzzo, ossia valutata su provini cilindrici con rapporto altezza/diametro unitario e senza applicare alcun coefficiente correttivo, eventualmente valutata tenendo conto anche di prove non distruttive opportunamente calibrate sui dati delle prove distruttive, risulti inferiore a 8 Mega Pascal; nel caso di provini cilindrici con il suddetto rapporto maggiore di uno, si riporta la resistenza ottenuta a quella cubica secondo le formulazioni correnti.”*
5. per gli edifici ordinari e per quelli valutati e/o ritenuti incongrui dall'Ufficio Speciale nell'ambito della commissione pareri. In tal caso il contributo è riconosciuto nei limiti del contributo massimo concedibile (livello di costo unitario determinato con l'analisi danno vulnerabilità) oltre le eventuali maggiorazioni ammissibili.

Ad integrazione dei casi principali sopra elencati, al fine di favorire la riqualificazione urbana e il miglioramento della qualità abitativa, anche attraverso il diradamento insediativo :

- il Comune di L'Aquila può introdurre specifiche disposizioni volte alla demolizione e alla ricostruzione di edifici in cemento armato o comunque ritenuti incongrui dalla commissione pareri. In tali casi la ricostruzione può prevedere nuove definizioni tipologiche costruttive, in ossequio alle attuali conoscenze antisismiche, sempre nel rispetto del carattere dell'ambiente urbano storico (art.8 DPCM 4/2/2013)
- nell'ambito dei piani di progettazione unitaria o attuativi del piano di ricostruzione del comune di L'Aquila è ammessa la demolizione degli immobili in essi ricompresi, previo nulla osta dell'Ufficio speciale, con conseguente facoltà di ricorrere all'acquisto di un alloggio equivalente (art.8 DPCM 4/2/2013);
- E' consentita la sostituzione edilizia parziale in edifici con i piani superiori con struttura intelaiata e i piani inferiori in muratura e delle porzioni di unità strutturali intelaiate di estensione significativa da cielo a terra.

In questi casi particolari, sopra elencati, il contributo massimo concedibile può essere elevato al contributo massimo ammissibile (L3), per l'intera US o UMI

Si evidenzia che ai sensi di tale disciplina non è ammissibile la sostituzione edilizia per superamento del limite di convenienza economica e tutte le proposte di sostituzione edilizia ,totale o parziale, devono essere attuate nel rispetto dello strumento urbanistico vigente e pertanto sono sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte del comune che potrà esprimersi nell'ambito della commissione pareri.

Per gli edifici di pregio e di interesse paesaggistico le proposte di demolizione e ripristino devono essere approvate dalla Commissione Pareri in sede di istruttoria del progetto parte prima, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti (art.6 c 4 decreto USRA n.1) mentre per gli edifici con vincolo diretto la

competente Soprintendenza, nell'ambito della commissione pareri, segue le procedure di cui al D.lgs 42/04, art.10, comma 3, lettera a) (art.6 c.5 decreto USRA n.1).

Nel caso di edifici di pregio, con attestazione di interesse paesaggistico o con vincolo diretto ex D.lgs 42/04, art.10, comma 3, lettera a), demoliti, crollati completamente o parzialmente (crolli superiori al 25% in volume vuoto per pieno), si potrà beneficiare delle maggiorazioni previste per tali tipologie di edifici, solo nel caso in cui si proceda al ripristino integrale nel rispetto dello strumento urbanistico vigente.

D.5 - Richiesta di pregio per un edificio in c.a. (realizzato fine anni '60) sull'asse centrale: come si procede in questo caso?

R5 - Le maggiorazioni del contributo base per gli edifici non regolati dalla disciplina di cui al DPCM 4 febbraio 2013 e Decreto USRA n.1, ove ricorrano le condizioni, sono determinate, per ciascuna U.S.:

- a. per gli edifici con l'attestazione di particolare interesse paesaggistico, secondo le specifiche della Tabella di cui all' Allegato 1 del Decreto n.1 USRA;
- b. per gli edifici di pregio secondo le specifiche riportate nell'Allegato 2 al Decreto USRA n.1.

Per la determinazione delle maggiorazioni di cui sopra vanno utilizzate le tabelle allegate al Decreto USRA n.1 e l'estratto della scheda parametrica

Gli elementi che consentono di determinare la maggiorazione per il pregio non sono riferiti esclusivamente agli edifici in muratura e alcuni di essi sono riconoscibili anche negli edifici in cemento armato come ad esempio *“gli orizzontamenti in legno o comunque di particolare complessità costruttiva o rappresentativi delle tipologie costruttive locali, vani con dimensione minore in pianta non inferiore a sette metri, ambienti comuni quali porticati, androni d'ingresso, scalinate, corridoi con dimensioni volumetriche rilevanti o articolazioni spaziali complesse, stucchi, affreschi, decori lapidei ed altri elementi decorativi (art.1 comma 1° DCD 45/2010).*

Inoltre anche gli *“edifici realizzati nel corso del XX secolo sono considerati di particolare pregio storico artistico qualora sia documentabile la ricerca per l'innovazione dei caratteri tecnici, sociali ed estetici della produzione edilizia, con particolare riferimento ai valori intrinseci del manufatto, al valore di modello da individuare nelle relazioni stabilite tra l'edificio stesso ed altri appartenenti al medesimo ambito storico e localizzativo, al valore di antecedente da individuare nell'impatto suscitato nella produzione edilizia successiva (art.2 comma 3 DCD 45/20210)”*

D.6 - Richiesta di pregio per un edificio per il quale si intende effettuare l'intervento di demolizione e ricostruzione.

R6 - Le maggiorazioni per pregio, interesse paesaggistico o vincolo diretto possono essere conservate soltanto nel caso in cui si proceda al ripristino integrale così come normato dal PRG del comune di L'Aquila.

D.7 - Reperimento del modus operandi per la procedura delle Ordinanze ed eventuale costruzione di vademecum/linee guida proprie dell'Ufficio Speciale.

R.8 - Si ritengono fonti normative, le ordinanze, i decreti e le circolari, fino all'emanazione di un testo-quadro di tutta la normativa previgente. È possibile fare anche riferimento ai pareri espressi dalla filiera che costituiscono un precedente nell'applicazione della citata normativa. Potrebbe essere utile acquisire dalla filiera o dal comune i pareri.

D.8 - principali criticità e relativi atti per la definizione di un orientamento chiaro da parte dell'Ufficio Speciale finalizzato all'istruttoria sui costi riconoscibili a contributo, in particolare in riferimento a:

D8.1 - finiture (vd. allegate note prot. 2599 U/UCR del 06.06.2012 tra UCR CINEAS e note successive dell'Ordine degli ingegneri e del Presidente Chiodi);

R8.1 - Occorre fare riferimento al concetto di “Finiture connesse” così come espresso nella disciplina regolata dal DPCM 4 febbraio 2013 e decreto USRA n.1 e a quella prevista per l’edilizia economica e popolare.

D8.2 - *sicurezza* (verificare e/o stabilire la necessità di presentare il Piano di sicurezza all’atto di presentazione del progetto / richiesta di contributo rispetto ai costi riconoscibili);

R8.2 - Il piano di sicurezza non si ritiene necessario per determinare gli oneri connessi alla sicurezza. Il progetto dovrà essere corredato da un piano di cantierizzazione che tenga conto anche dei cantieri ricadenti nella stessa zona e dei costi della sicurezza.

D8.3 - *adeguamento igienico-sanitario* (con riferimento all’OPCM 3881 art. 5 comma 1: l’intervento è possibile solo in caso di sostituzione edilizia? E quali interventi possono essere ammissibili rispetto all’esistente?);

R8.3 - Nel caso di interventi localizzati e di rafforzamento locale l’adeguamento non va conseguito. Nel caso in cui si proceda ad un intervento di riparazione e miglioramento sismico con livello di costo elevato (L1,L2;L3) con rifacimento degli impianti si dovrà prevedere servizi igienici sanitari a norma. Nel caso di sostituzione edilizia è richiesto l’adeguamento.

D8.4 - *adeguamento energetico* (con riferimento all’art. 1 comma 5 DCD 44/2011 è possibile riconoscere il contributo agli edifici posti in centro storico in deroga o parziale deroga in caso di mancato raggiungimento dei valori indicati nel D.Lgs. 192/2005, ovvero prevedere un “miglioramento” energetico piuttosto che un “adeguamento”?).

R8.4 - Nel caso di edifici di pregio vincolo, interesse per in quali non è possibile conseguir l’adeguamento energetico il tecnico dovrà dimostrare di avere previsto tutti gli interventi possibili di miglioramento anche se non raggiunge l’adeguamento;

INTERFACCE E COMPETENZE

- **Soprintendenza:** definizione degli specifici profili di competenza e responsabilità. Qualora ravvisato diversamente, chiarire l’eventuale necessità di scorporare il progetto in due sotto-progetti distinti per la parte vincolata e quella non;
- **problematica della definizione del pregio anche con riferimento alle ripercussioni in termini di contributo.**
- **Genio civile:** risvolti economici sul contributo per eventuali variazioni sul progetto.
- **Comune:** definizione degli specifici profili di competenza e responsabilità rispetto ai controlli di tipo edilizio – urbanistico e catastale, nonché di compatibilità con il piano di ricostruzione ed eventuali piani attuativi.

Sono aspetti che USRA con il supporto dei coordinatori stà esaminando con contatti ed intese in fase di definizione. Inoltre nell’ambito delle commissioni pareri potranno essere meglio approfonditi questi aspetti

D9 – Nel caso di Unità Strutturali/edifici vincolati soltanto in parte come vanno applicate le maggiorazioni per vincolo, interesse paesaggistico o pregio.

R9 – Nel caso di edifici misti con vincolo diretto/parziale, interesse paesaggistico, pregio o edifici ordinati trova applicazione la tabella parametrica relativa alla tipologia più favorevole in ragione della effettiva presenza degli elementi che contribuiscono alla determinazione delle maggiorazioni.

D10 - Spese tecniche indicate nel progetto parte prima

R10 - Nel progetto parte prima è richiesta una stima delle spese tecniche per tutte le figure professionali coinvolte nella realizzazione dell'intervento di ricostruzione. Il calcolo definitivo delle spese tecniche sarà effettuato con il progetto parte seconda tenendo conto dell'importo dei lavori e della Convenzione tra gli Ordini professionali e USRA. Dopo l'approvazione del progetto parte prima sarà riconosciuto un primo acconto delle spese tecniche pari al 2% del contributo complessivo comprensivo del contributo limite e degli eventuali importi aggiuntivi.

D11- Individuazione unità strutturali

R11 - In tutte le pratiche esaminate la porzione di aggregato viene valutata come una unica Unità Strutturale, nonostante dagli elaborati grafici emerga in maniera incontrovertibile una più complessa articolazione strutturale dell'aggregato.

Appare significativo che la totalità delle pratiche presenti il medesimo errore. Seppur improbabile, non si può escludere che i tecnici non abbiano ben chiare le nozioni di aggregato/umi/us. Si fa notare che 4 delle 5 pratiche analizzate sono relative alla vecchia procedura, per le quali i progettisti hanno optato per la nuova procedura.

Si ritiene che il problema sia di prim'ordine in quanto, se il predetto errore dovesse manifestarsi in modo continuativo con le medesime proporzioni, si verrebbe a determinare un rallentamento dell'intera fase istruttoria. A tale riguardo è necessario valutare se tali pratiche debbano essere integrate o respinte, con evidenti implicazioni rispetto all'ordine d'esame delle stesse.

L'individuazione impropria dell'unità strutturale determina un utilizzo errato della scheda parametrica con particolare riferimento a:

- danno e vulnerabilità complessiva dell'umi;
- maggiorazioni relative ai vincoli / pregio.

L'individuazione delle US non sempre è netta e chiara e spesso sono presenti interazioni e compenetrazioni che non consentono una individuazione univoca.

Si richiamano le definizioni riportate nel Glossario a proposito di EDIFICIO, US – UNITA' STRUTTURALE, PORZIONE DI AGGREGATO, AGGREGATO.

D12 - Determinazione parcella professionale – progetto parte prima

R12 - I professionisti hanno allegato alla pratica la parcella professionale determinata sulla base di un importo lavori, talvolta maggiore dell'indennizzo richiesto, derivante verosimilmente da un computo metrico che non viene allegato. Nasce la difficoltà di esprimersi su tale parcella.

Nel progetto parte prima le spese tecniche sono presunte, in quanto non si ha la disponibilità del computo metrico e non si può effettuare la divisione per categorie. Tale importo, insieme alle altre spese generali, non rientrano tra le quantità che dovrebbero essere certificate sulle quali l'istruttoria dei progetti non si esprime.

Nel progetto parte seconda le competenze professionali e le altre spese generali dovranno essere liquidate in base alla convenzione tra USRA e gli Ordini professionali.

D13 - Maggiorazione per interazione con spazio pubblico

R13 - Con riferimento al punto "A4.1 – Presenza e conservazione di cortile aperto su spazio pubblico" è emerso che tale maggiorazione viene applicata anche a superfici esterne pertinenziali che non qualificano lo spazio pubblico, sia per le caratteristiche geometriche del cortile sia per il contesto in cui insiste. (Rif. Prat. 9009/13)

La maggiorazione è ammissibile quando sono presenti uno o più cortili aperti verso lo spazio pubblico e tiene conto degli oneri aggiuntivi necessari al recupero della superficie scoperta quali ad esempio pavimentazioni, drenaggi e altre opere.

Nel caso di superfici esterne pertinenziali la maggiorazione non va applicata ma è possibile considerare gli ulteriori indennizzi previsti dall'art. 3 comma 5 del Decreto USRA n.1.

D14 - Tipologie maschi murari

R14 - Si è riscontrato più volte che i progettisti tendono ad un'eccessiva semplificazione nell'individuazione delle tipologie dei maschi murari (M1, M2,...) anche in contraddizione con quanto evidenziato dalle indagini specifiche allegate (saggi, termografie,...).

D15 - Vulnerabilità

R15 - La vulnerabilità è determinata con un approccio descrittivo dell'edificio che prevede l'individuazione, da parte del progettista, delle principali carenze costruttive con il supporto della scheda progetto. Per gli edifici in muratura sono stati individuati nove indicatori di vulnerabilità che riguardano la descrizione delle strutture verticali, orizzontali e di copertura ed eventuali carenze collegate alla distanza tra le pareti, alla presenza di piani sfalsati, al collegamento degli elementi secondari alla struttura, alla posizione e regolarità della unità strutturale. Per quanto riguarda le murature i progettisti sulla base dei saggi e delle indagini devono avere tutti gli elementi per il riconoscimento tipologico delle murature. Se tale riconoscimento non è stato eseguito in modo adeguato devono essere richieste integrazioni in quanto influisce sul punteggio di vulnerabilità e quindi sul livello di costo unitario necessario per la determinazione del contributo.

Spesso c'è una carenza di indagini di base (riconoscimento visivo della muratura per scrostamento dell'intonaco, saggi per la verifica di cordoli o catene,...) a vantaggio di indagini che dovrebbero essere eseguite solo per "perfezionare" la conoscenza del fabbricato. Lo stesso accade anche per le indagini geognostiche che, in qualche caso, portano ad una errata valutazione del coefficiente di amplificazione sismica S che determina una maggiorazione del contributo non dovuta. Sarebbe opportuno coinvolgere il geologico comunale e mettere a sistema i dati.

C.9 — Calcolo del livello di danno

Si è notato che le percentuali di diffusione del danno degli elementi strutturali non corrispondono sia a quanto riscontrabile attraverso la documentazione fotografica, sia con riferimento alla tabella dei crolli.

L'analisi del danno è un aspetto molto delicato che va affrontato con prudenza. Nella fase relativa al progetto parte prima i progettisti avrebbero dovuto conseguire un buon livello di conoscenza delle singole US e dovrebbero essere in grado di effettuare una valutazione del danno qualitativa e quantitativa rispondente alla realtà. Nella fase dell'emergenza di rilievo dell'agibilità e della successiva presentazione delle proposte di intervento ai sensi del DCD 3/2010, pur se è stata utilizzata la stessa metodologia AeDES, i tecnici non avevano gli elementi per una valutazione accurata del danno. Nel caso in cui si ritenesse che il danno non fosse rappresentato in modo adeguato si potrebbe richiedere al progettista di giustificare gli scostamenti rispetto alla documentazione fotografica e al quadro fessurativo e potrebbe essere richiesta la giustificazione e la dimostrazione dell'intensità e del livello di estensione. Nei casi dubbi si potrebbe ricorrere a sopralluoghi.

Anche per il danno occorre effettuare considerazioni di convenienza tecnico-economica e valutare l'incidenza dello scostamento tra il livello di danno derivante dai dati inseriti nella scheda parametrica e il livello di danno "corretto" e il conseguente scostamento del livello unitario di contributo previsto dalla matrice di correlazione danno-vulnerabilità-livelli del contributo

Si richiamano le modalità con cui viene determinato il livello di danno con il Modello Parametrico.

D16 - Compilazione scheda parametrica

R16 - Si sono rilevati evidenti errori di compilazione ed incongruenze in alcuni campi delle schede:

- D16.1 - Superficie lorda < superficie utile (Rif. Prat. 9009/13)
- R16.1- Si tratta di un errore materiale di immissione dati – chiedere chiarimenti al progettista
- D16.2 - Sostituzione edilizia prevista dal progettista alla scheda B1.12 ma non consentita dall'output della scheda E1 (Rif. Prat. 9009/13)
- R16.2- Occorre approfondire la problematica progettuale;
- D16.3 - Scheda E4: maggiorazione relativa al vincolo parziale determinata dal progettista pari al 54%, sebbene la maggiorazione massima ammissibile sia pari al 40% (minima 30% , ulteriore maggiorazione ammissibile pari al 10%)(Rif. Prat. 9076/13).
- R16.3 – Occorre visionare la scheda

Questioni riscontrate nella compilazione della Scheda parametrica e relativi chiarimenti:

Scheda B1. Che numero inserire alla voce B1.4 nel caso di edificio isolato non identificato nel piano di ricostruzione?

Inserire 0000 affinché il sistema permetta la chiusura della scheda.

Scheda C3. Quadro economico dell'indennizzo massimo spettante.

L'Iva sui lavori deve essere calcolata secondo le aliquote previste per legge. Nella maggior parte dei lavori edili è al 10%. (Voce r).

Scheda D1 - Sismicità dell'area.

In merito alle problematiche relative alla classificazione dei terreni, all'individuazione del corrispondente vs 30 e al relativo coefficiente di amplificazione la NTC 2008 chiede che il calcolo del vs 30 deve essere riferito al piano di fondazione e non al piano di campagna e pertanto si ritiene necessario che venga effettuato almeno un pozzetto geognostico.

Scheda D5.2 – Presenza di crolli di volte con mattoni disposti in foglio

Occorre fare distinzione tra una volta di sottotetto in foglio e una volta con mattoni in foglio calpestabile con rinfianco, massetto e pavimento. Nel primo caso può essere inserita nella voce "tamponature e tramezzi" nel secondo caso va inserita tra gli orizzontamenti.

Scheda D6.1 - Le tipologie murarie.

Nella scheda parametrica sono previste 4 tipologie murarie corrispondenti alle più diffuse nella US. Eventuali ulteriori altre tipologie vanno riportate nella relazione e nel "rilievo delle tipologie costruttive e materiali" elaborato A4 b) dell'Allegato 4 Decreto 1 USRA.

Scheda D6.4 – Interasse muri di spina e di facciata.

Si intende l'interasse più ampio tra i muri di appoggio degli orizzontamenti. Gli interassi indicati in tabella devono essere individuati in planimetria.

Scheda D6.10 - Gli elementi non strutturali.

La valutazione della qualità "scadente" del collegamento tra strutture e elementi non strutturali deve essere dimostrata e documentata con fotografie.

Scheda E3 - Consistenza beni storici artistici.

La consistenza dei beni storici artistici deve essere documentata con una relazione storico artistica e da un computo/stima validato dalla competente Soprintendenza. . La sezione della scheda Palazzi inserita nella scheda progetto costituisce soltanto un riferimento quantitativo e non è necessario compilare la scheda Palazzi, per questo fine. nel caso non risulti agli atti. In entrambi i suddetti casi l'indennizzo per i lavori di restauro su beni storico-artistici dovrà essere computato e riportato nella scheda E5.2 dal progettista.

Scheda E4 – Calcolo delle maggiorazioni per edifici vincolati, di pregio o di interesse paesaggistico: - Maggiorazioni per edifici con beni di interesse paesaggistici

Hanno diritto alle *maggiorazioni per edifici con beni di interesse paesaggistici* tutti gli aggregati e gli edifici singoli contenuti all'interno del nucleo storico – zona A di PRG del Comune di L'Aquila

Il riconoscimento delle maggiorazioni è strettamente vincolato alla progettazione e realizzazione di interventi di conservazione, restauro, ripristino degli elementi individuati.

Epoca di costruzione

Per quanto riguarda l'epoca di costruzione occorre prima di tutto verificare l'individuazione delle Unità Strutturali e approfondire l'evoluzione storica della US per tutti gli aspetti costruttivi, percettivi e morfologici facendo riferimento (generalmente) alla parte principale per superficie per la determinazione della maggiorazione.

Ad esempio un'edificio costruito in prevalenza tra il 1800 e il 1942 ha una tipologia muraria differente da un edificio costruito ne 1703 e il costo per la riparazione della muratura è superiore per l'edificio più antico. Risulta sfumata la distinzione tra la prima classe (prima 1703) e la seconda classe (1704-1799) e in questi casi occorre fare riferimento alla ricostruzione avvenuta dopo il terremoto del 1703 che può aiutare nella comprensione dell'evoluzione storica. Eventuali casi dubbi dovranno essere oggetto di discussione e confronto con i coordinatori.

Fermo restando che la presenza di ogni elemento individuato, per il quale si richiede la maggiorazione, deve essere supportata da adeguata documentazione storica, grafica e fotografica, si precisa quanto segue.

a.3 - Elementi decorativi e/o monumentali. Le maggiorazioni di cui al punto a3 vengono attribuite in funzione della presenza dei singoli elementi decorativi e/o monumentali e non in funzione della datazione di detti elementi che può non coincidere con l'*Epoca di costruzione* individuata.

a3.1 il calcolo deve essere riferito al rapporto tra il numero degli elementi di pregio e il numero delle aperture presenti in tutte le facciate dell'edificio, anche quelle interne prospicienti i cortili.

a3.2 il calcolo deve essere riferito al rapporto tra la somma della lunghezza di tutti i balconi di pregio e la somma della lunghezza delle fasce di piano (lunghezza fascia primo piano + lunghezza fascia secondo piano, lunghezza fascia terzo piano, ecc.) relative sia alle facciate esterne che interne prospicienti i cortili.

a3.4 per "originario" si intende risalente all'*Epoca di costruzione* individuata o precedente a tale periodo.

a4 - Interazione con lo spazio pubblico.

Le maggiorazioni di cui al punto a4 vengono attribuite in funzione della presenza dei singoli elementi e non in funzione della loro datazione che può non coincidere con l'*Epoca di costruzione* individuata.

maggiorazioni per cortili visibili dall'alto a4.2

La maggiorazione prevista per i cortili (non corti) è riferita indistintamente a tutte le tipologie di edifici presenti nell'area che non sono necessariamente di pregio architettonico. I cortili insieme ad altri elementi

di interazione con la spazio pubblico (facciata su piazza o strada principale, portici, loggiati, manto di copertura e configurazione morfologica) riguardano *“l’articolazione degli spazi aperti pubblici, spesso di ampiezza e valore monumentale, che possiedono caratteri che nel caso della città di L’Aquila, la tradizione considera elemento identitario estremamente significativo poiché la sua fondazione con piazze, fontane, chiese ed edifici pubblici è frutto dello sforzo congiunto delle comunità locali Trattasi di una caratteristica che attiene agli aspetti percettivi per la presenza è per interesse paesaggistico e qualunque tipologia di edificio può averla”*. Pertanto il cortile indipendentemente dalla suo valore è un elemento percettibile visibile dall’alto che modifica la tipologia dell’edificio, aumenta la superficie delle facciate e pertanto concorre alla maggiorazione. Nel caso di un cortile coperto/chiuso la maggiorazione non è ammissibile. La dimensione del cortile e la sua fruibilità sono elementi di valutazione da tenere in debito conto. Nel caso di cortili di dimensioni ridotte (inferiori a 3-4 m) trattasi di pozzi luce non fruibili dall’interno e quindi la maggiorazione non può essere attribuita.

I cortili come le altre maggiorazioni presentano problematiche analoghe che possono essere approfondite sulla base di una casistica in modo da definire in tempi rapidi elementi di valutazione oggettiva nello spirito dell’intesa Comune – Mibac.

a4.5 Cosa si intende per “Configurazione morfologica caratterizzante lo spazio urbano (perimetro irregolare, curvo, ..)

Si intende una forma plano-altimetrica della costruzione, non regolare e tale da avere condizionato la formazione urbana dello spazio circostante; un tale tipo di configurazione presenta normalmente difficoltà aggiuntive di accesso/organizzazione delle opere di riparazione e miglioramento sismico.

Ad esempio sono alcuni edifici che delimitano piazze, spazi urbani con una forma particolare e irregolare (esempio i due edifici con profilo curvo ai lati dell’accesso a corso Federico II da Piazza della Fontana Luminosa, l’edificio con profilo curvo all’incrocio tra via Sallustio e via Sassa); una irregolarità in pianta non è sufficiente a definire la configurazione morfologica che deve derivare da un progetto dell’edificio e dello spazio urbano circostante. Irregolarità per forma, spesso, derivano da superfetazioni e non di un disegno unitario articolato e da un progetto dello spazio urbano e del complesso edilizio.

b1 - Rilevanza rispetto alla cultura materica tradizionale

Per *“tipologia e morfologia originaria”* si intende risalente all’*Epoca di costruzione* individuata o precedente a tale periodo. Detta superficie deve essere individuata graficamente ad ogni livello dell’US in modo da essere chiaramente verificabile in sede di istruttoria. A tal fine si ritiene che debbano essere prodotti elaborati grafici analoghi a quelli inseriti a titolo di esempio nel manuale di istruzione.

Si ricorda che la richiesta di detta maggiorazione comporterà nel progetto parte seconda determinate scelte progettuali come descritto a p.64 del manuale di istruzione.

b2 - Tecniche costruttive con materiali originari

Per *“originario”* si intende risalente all’*Epoca di costruzione* individuata o precedente a tale periodo. La presenza delle strutture originarie (b2.1 verticali, b2.2 orizzontali, b2.4 collegamenti verticali) deve essere individuata graficamente ad ogni livello dell’US in modo da essere chiaramente verificabile in sede di istruttoria. A tal fine si ritiene che debbano essere prodotti elaborati grafici analoghi a quelli inseriti a titolo di esempio nel manuale di istruzione.

Si precisa che al punto b2.4 il numero dei piani è individuato da $n - 1$, dove n è il numero dei piani dell’edificio (compresi gli interrati) serviti dalle scale principali costituite in materiali originari.

Scheda E4 – Calcolo delle maggiorazioni per edifici vincolati, di pregio o di interesse paesaggistico

La sussistenza dei requisiti dei singoli elementi costruttivi e decorativi che il progettista individua nella scheda (punti da 1 a 16) deve essere dimostrata e documentata da dettagliata relazione e da elaborati grafici e fotografici al fine di consentire la determinazione della maggiorazione.

Il riconoscimento delle maggiorazioni è strettamente vincolato alla progettazione e realizzazione di interventi di conservazione, restauro o ripristino degli elementi individuati.

Punti 1, 2, 3, 4.

La presenza delle strutture deve essere individuata graficamente ad ogni livello dell'US in modo da essere chiaramente verificabile in sede di istruttoria. A tal fine si ritiene che debbano essere prodotti elaborati grafici analoghi a quelli inseriti a titolo di esempio nel manuale di istruzione.

Punto 5. Conservazione/ripristino di scale e collegamenti verticali principali in materiali originari

Per numero di piani dell'edificio (compresi gli interrati) deve intendersi quello servito da scale principali costituite in materiali originari.

Si precisa che per "originario" di cui ai punti 1,2,3,5 si intende risalente all'Epoca di costruzione individuata o precedente a tale periodo.

Conservazione e restauro di imbotti, cornici, modanature in pietra e/o in stucco in facciata

Il calcolo deve essere riferito al rapporto tra il numero degli elementi di pregio e il numero delle aperture presenti in tutte le facciate dell'edificio, anche quelle interne prospicienti i cortili.

Conservazione e restauro di balconate e/o balconi sporgenti con mensol in pietra e ringhiera in ferro/ghisa.

Il calcolo deve essere riferito al rapporto tra la somma della lunghezza di tutti i balconi di pregio e la somma della lunghezza delle fasce di piano (lunghezza fascia primo piano + lunghezza fascia secondo piano, lunghezza fascia terzo piano, ecc.) relative sia alle facciate esterne che interne prospicienti i cortili.

Conservazione e restauro di cornicioni, cantonali, cornici,praste , marcapiani Punto 9.

Si precisa che le superfici delle "cornici" e dei "portali" non devono essere calcolate in questa voce qualora le medesime cornici e i medesimi portali siano già stati computati nella voce 7.

a cosa si riferisce il carattere "tradizionale" nei punti 10 e 11 :

punto 10 - Conservazione e/o restauro di infissi originari o, laddove necessario, o sostituzione di infissi di manifattura tradizionale in legno, interni ed esterni

punto 11 Conservazione e/o restauro di pavimentazioni tradizionali e/o elementi decorativi di arredo nei cortili, quali pozzi, fontane, stemmi araldici

Il carattere "tradizionale" si riferisce alla presenza di elementi della cultura locale, che devono essere giustificati da relazione e da documentazione fotografica. Si precisa inoltre che al punto 10 per "interni ed esterni" si riferisce agli infissi presenti su facciate esterne, interne su cortili e loggiati.

Punto 14. Locali interni con altezza netta interpiano \geq ml. 4,0 (tra estradossi pavimento inferiore e superiore);

I locali interni con altezza interpiano $>$ ml 4,00 devono essere individuati in planimetria e in sezione.

Punto 15. Oneri per il trattamento di murature o di altri supporti in presenza di stucchi, apparati decorativi, affreschi e dipinti su pareti interne;

La maggiorazione è prevista solo qualora si riscontri la necessità di particolari interventi per il trattamento delle murature o di altri supporti. Tali interventi devono essere adeguatamente giustificati. Si precisa che detta voce non riguarda il restauro degli apparati decorativi che è invece computato nella voce “indennizzo per lavori di restauro su beni storico-artistici” scheda E5.2